

Novembre 2009

Nuova LIVA 1° gennaio 2010: aspetti importanti nei primi 100 giorni

Aggiornato
al 18 novembre 2009



fiduciariaMega

I nostri servizi

fiduciariaMega offre ad imprenditori, aziende e persone fisiche private una **consulenza nazionale ed internazionale** completa e pragmaticamente rivolta a **soluzioni su misura** nei seguenti settori:

- consulenza fiscale nazionale ed internazionale
- consulenza aziendale corrente
- consulenza aziendale straordinaria
- consulenza societaria nazionale ed internazionale
- valutazioni / perizie
- revisioni
- gestione di concordati e fallimenti
- immobiliare
- assunzione di cariche societarie

Per maggiori informazioni sui nostri servizi potete consultare il nostro sito web

www.fiduciariamega.com



Novembre 2009

Nuova LIVA
1° gennaio 2010:
aspetti importanti
nei primi 100 giorni

Aggiornato
al 18 novembre 2009

Indice dell'opuscolo

Parte A - Note iniziali per il lettore

Pag. 8

1. Introduzione
2. Abbreviazioni

Parte B - I primi 100 giorni

Pag. 12

1. Considerazioni generali
 - 1.1 Obbiettivi del legislatore
 - 1.2 Aliquote
 - 1.3 Rischi fiscali, in particolare connessi alle imposte indirette
2. Principali novità per la *sua* azienda in “2 minuti”
 - 2.1 Parole chiave LIVA
 - 2.2 Panoramica delle principali modifiche della nuova LIVA (opuscolo informativo n. 01.01-AFC)
3. Temi prioritari
 - 3.1 Elenco scadenze importanti
 - 3.2 Assoggettamento all'IVA
 - 3.3 Allestimento del “conteggio dare-avere”
 - 3.4 Società di partecipazioni (holding)
 - 3.5 Imposizione di gruppo

Parte C - Imposta per operazioni eseguite sul territorio svizzero

Pag. 52

1. Territorialità
 - 1.1 Luogo della fornitura di beni
 - 1.2 Luogo della prestazione di servizi
2. Oggetto dell'IVA per operazioni eseguite sul territorio svizzero
 - 2.1 Premessa
 - 2.2 Principio
 - 2.3 Novità importante per il consumo proprio (non oggetto)
 - 2.4 Operazioni con mancanza di prestazione
 - 2.5 Pluralità di prestazioni
 - 2.6 Prestazioni escluse
 - 2.7 Prestazioni esenti
 - 2.8 Rappresentanza fiscale

Fonti consultate

Messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25.6.2008

Corsi di aggiornamento professionale organizzati da:

- IFF HSG, 2.9.2009: Aktuell Seminar neues Mehrwertsteuergesetz
- Educaris, 2.10.2009: Das neue Mehrwertsteuergesetz
- Swiss VAT, 14.10.2009: Workshop Mehrwertsteuer bei Banken

Claudio Fischer: "Die Neuerungen im revidierten MWStG", in ASA 78, nr 4, 2009/2010, pagine 185 ss

Treuhänder: vari articoli apparsi nel 2008 e 2009

3. Base di calcolo (controprestazione)
 - 3.1 Principi generali
 - 3.2 Casi particolari
 - 3.3 Controprestazioni in valuta estera
4. Fattura - requisiti formali
 - 4.1 Premesse
 - 4.2 Requisiti formali della fattura (per chi *emette* la fattura)
 - 4.3 Fattura e deduzione dell'imposta precedente (per chi *riceve* la fattura)
 - 4.4 Scontrini
 - 4.5 Correzione di una fattura
5. Diritto alla deduzione dell'IVA precedente e sue correzioni
 - 5.1 Premessa
 - 5.2 Principi della deducibilità dell'IVA precedente
 - 5.3 Correzioni della DIP
 - 5.4 Sgravio fiscale successivo
 - 5.5 Per il settore bancario
 - 5.6 Casi particolari
6. Beni mobili usati - Deduzione fittizia
7. Procedura di notifica

Parte D - Operazioni transfrontaliere

Pag. 74

1. Imposta sull'acquisto
 - 1.1 Premesse
 - 1.2 Oggetto dell'imposta sull'acquisto
 - 1.3 Soggetto dell'imposta sull'acquisto
2. Imposta sull'importazione

Parte E - Nuova LIVA

Pag. 78

1. Indice delle materie in ordine di articolo LIVA
2. Testo di legge (LIVA)
3. Formulare per i rendiconti (specimen)
 - 3.1 Per metodo analitico
 - 3.2 Per aliquote saldo

Parte F - Annotazioni personali

Pag. 150

Parte A

Note iniziali per il lettore

1. Introduzione

Con effetto **1° gennaio 2010** entrerà in vigore la Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009.

Rispetto a quella del 1999, la nuova legge presenta una **cinquantina** di modifiche, alcune di rilievo, altre di dettaglio.

Queste 50 novità si inseriscono in una applicazione pratica dell'IVA alquanto complessa e macchinosa: basti pensare che gli articoli di legge sono attualmente accompagnati da circa 3'000 pagine di ordinanze, istruzioni ecc., oltre che da una consistente giurisprudenza.

Non tutte le modifiche rivestono il **medesimo grado di interesse** per le imprese e inoltre i tempi di **introduzione** della nuova LIVA sono **oltremodo ristretti**.

Questo opuscolo ha l'**obiettivo** di illustrare le più importanti modifiche che devono essere **conosciute ed adottate da subito** (nei **primi 100 giorni** appunto), senza approfondire quelle che non presentano necessità di immediatezza. Si rinuncia quindi a tenere in considerazione le pubblicazioni di commento preannunciate dalle competenti autorità esecutive e presenti in parte solo a livello di bozza.

Già in precedenti opuscoli sottolineavamo l'**obiettivo** della **comprensibilità** delle considerazioni esposte, **destinate fondamentalmente all'imprenditore** e non allo specialista.

Le spiegazioni dei nuovi disposti IVA contenute nell'opuscolo sono quindi schematizzate e semplificate, a scapito talvolta della precisione tecnico-fiscale. In quest'ottica ci scostiamo ogni tanto dalle rigide definizioni di legge, peraltro non sempre cristalline.

L'imprenditore avrà sicuramente uno sguardo particolarmente attento anche alle **prospettate semplificazioni** della nuova LIVA, nell'ottica di un'auspicabile **riduzione dell'onere amministrativo** conseguente alla nuova LIVA.

Esprimiamo l'auspicio che l'imprenditore-contribuente IVA possa trovare **utili e tempestive** informazioni sulle novità della nuova LIVA.

Buona lettura e cordiali saluti.

Il team specialisti IVA
fiduciaria**Mega** SA

2. Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
art.	articolo
CHF	franchi svizzeri
cpv.	capoverso
DIP	Deduzione dell'imposta precedente
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
Messaggio 25.6.2008	Messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25.6.2008
mio	milione
n.	numero
n. IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA
nLIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (con entrata in vigore 1.1.2010 – RS 641.20)
vLIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (abrogata con il 31.12.2009 – RS 641.20)
vOLIVA	ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)

1. Considerazioni generali

1.1 Obiettivi del legislatore

Riteniamo utile riportare la **“filosofia”**, i **principi informativi** della presente riforma della LIVA, così come indicati dal Consiglio federale nel suo messaggio del 25.6.2008 e fatti fondamentalmente propri dal Parlamento.

Gli obiettivi della riforma sono di aiuto per meglio comprendere lo spirito delle modifiche e saranno importanti per una corretta applicazione della nuova LIVA nell'ambito di discussioni con le autorità fiscali e a sostegno di ricorsi.

Con la riforma il legislatore ha inteso tener presente le aspre, ma giustificate, critiche alla precedente legge, ossia:

- a) **complessità della legge**: una constatazione sostenuta da pratica, dottrina e giurisprudenza;
- b) **raggiungimento solo parziale dell'obiettivo della tassazione indiretta**: il gettito derivante dall'IVA era sopportato dai consumatori **solo per i 2/3**, la restante quota era a carico delle imprese;
- c) **elevato costo amministrativo** a carico delle imprese: aspetto sempre sottolineato dagli ambienti economici;
- d) **incertezza del diritto**: un peso non irrilevante per i contribuenti.

Il primo giudizio sulla nuova LIVA espresso dalla dottrina può essere considerato come **cautamente positivo** e si fonda sulle seguenti considerazioni:

- a) viene riconosciuto un **notevole sforzo di trasparenza e sistematicità** del testo di legge, che tuttavia non è privo di incertezze e carenze nella logica;
- b) l'obiettivo della tassazione indiretta viene esplicitamente precisato, nel senso che l'IVA è prioritariamente un'imposta sul **“consumo finale privato, cioè non imprenditoriale”**.

Gli effetti principali di questa esplicita definizione sono:

- l'IVA è un'imposta sul consumo e non un'imposta sulle transazioni economiche. Per l'interpretazione della legge diventano quindi **prioritarie** le considerazioni sul **contenuto** del processo economico, ponendo così in **secondo piano** la **forma** della transazione: aspetto, quest'ultimo, che aveva portato a quell'**eccesso di formalismo** proprio della vecchia LIVA;
- in teoria, la nuova concezione dell'IVA **non** dovrebbe comportare una quota d'onere a carico delle imprese (si ricorda: con la vecchia LIVA circa 1/3 resta a carico delle imprese); l'obiettivo è quello della **completa trasferibilità** dell'imposta al consumatore.

E in effetti la riforma **riduce e limita le deroghe** di legge al principio del trasferimento dell'onere; la correzione della deduzione dell'imposta precedente è infatti prevista **solo** per:

- le operazioni escluse, comunque economicamente importanti,
- il consumo proprio,
- flussi finanziari senza prestazione (sussidi, contributi diversi, ecc.);

- c) nel suo messaggio il Consiglio federale rileva che "l'attuazione delle misure previste nella **parte A** (n.d.r.: cioè le presenti modifiche di legge) consente alle imprese contribuenti di **ridurre in media di oltre il 10% i loro costi amministrativi**"; una semplificazione amministrativa a prima vista alquanto modesta.

Auspichiamo vivamente che questi obiettivi, apprezzati e condivisi, possano trovare nella pratica dei prossimi anni un ragionevole, concreto grado di realizzazione.

1.2 Aliquote

La nuova LIVA **non** prevede una modifica delle aliquote in vigore. Con la votazione dello scorso 27.9.2009 è stato approvato un aumento temporaneo (e destinato al finanziamento dell'Al) delle aliquote con effetto dall'1.1.2011 al 31.12.2017.

Abbiamo quindi, allo stato legislativo attuale, la seguente situazione (aliquote %)

	fino al 31.12.2010	1.1.2011 - 31.12.2017
ordinaria	7.6	8.0
speciale	3.6	3.8
ridotta	2.4	2.5

Il settore delle aliquote è comunque fluido, tra l'altro anche in considerazione della proposta del Consiglio federale (parte B del messaggio 25.6.2008 non ancora dibattuto in Parlamento) di applicare un'aliquota unica.

1.3 Rischi fiscali, in particolare connessi alle imposte indirette

Per diversi motivi, non da ultimo anche per "tradizione", le aziende sono ben organizzate per attuare un'adeguata pianificazione delle imposte dirette, mentre nel settore delle **imposte indirette la pianificazione e, soprattutto, il controllo dei rischi** risultano notevolmente **sottodimensionati**.

Si tratta di una situazione **di rischio tendenzialmente in aumento**, per le seguenti principali considerazioni:

- a) a livello mondiale si constata un'accentuata concorrenza nel settore delle imposte dirette (con una tendenza verso il basso delle aliquote); poiché le necessità degli enti pubblici comunque non diminuiscono, la conseguenza è un **aumento dell'importanza delle imposte indirette**;

- b) un numero sempre maggiore di imprese partecipa al commercio internazionale di beni e servizi, che chiama in causa **più sovranità fiscali**;
- c) **l'imprenditore parte dal principio** che, essendo l'imposta indiretta per sua natura trasferibile, essa **non costituisce un fattore di costo aziendale**; nulla di più sbagliato, soprattutto nel caso in cui errori nei conteggi IVA vengano scoperti a posteriori, con **l'impossibilità pratica** di procedere al trasferimento dell'imposta a carico del cliente;
- d) l'IVA è un **fattore di costo che può essere importante**: l'aliquota è infatti riferita alla cifra d'affari e la prescrizione assoluta è pur sempre di 10 anni.

Rientra quindi tra i compiti primari dell'imprenditore **organizzare in modo adeguato** i meccanismi dell'accertamento IVA: i **rischi inconsapevoli** sono i più pericolosi.

2. Principali novità per la *sua* azienda in “2 minuti”

Per facilitare la ricerca delle novità IVA abbiamo elaborato il seguente elenco (non esaustivo) di

PAROLE CHIAVE

riferite **soprattutto** alle modifiche adottate, come da opuscolo informativo n. 01.01-AFC e nell'ottica dell'interesse per l'imprenditore.

Le parole chiave esposte in ordine alfabetico sono accompagnate dal richiamo al relativo articolo di nuova LIVA.

La panoramica delle principali modifiche, ripresa dall'opuscolo informativo n. 01.01-AFC ed ordinata per articolo, permette a sua volta una veloce visione generale dei cambiamenti di legge rispetto alla vecchia LIVA.

2.1 Parole chiave LIVA

Le cifre indicate si riferiscono agli articoli della nuova LIVA.

A	Aliquota forfetaria	37 cpv. 5
	- cliniche, scuole private, associazioni e fondazioni	
	- collettività pubbliche	
	Aliquote saldo	
	- nuovi limiti cifra d'affari	37 cpv. 1
	- durata minima	37 cpv. 4
	Antiquariato	28 cpv. 3
	Applicabilità nuovo diritto per casi pendenti	112 e 113
	Associazioni sportive e culturali	
	- nuovi limiti cifra d'affari per esenzione	10 cpv. 2 lett. c
	Assoggettamento all'imposta	
	- vedi soggetto fiscale	
	- inizio e fine	14
	Attribuzione delle prestazioni	
	- vedi rappresentanza	20 cpv.2
	Auto occasione	28 cpv. 3
B	Beni mobili usati	28 cpv. 3
C	Cifra d'affari	
	- nuovi limiti	
	- per esenzione	10 cpv. 2
	- aliquota saldo	37 cpv. 1
	- controllo fine anno tra cifra d'affari da conto annuale e rendiconto IVA	72 cpv. 1
	Collettività pubbliche	
	- nuovi limiti cifra d'affari per esenzione	10 cpv. 2
	- concetti generali	12
	- prestazioni all'interno di una collettività pubblica	21 cpv. 2 n. 28
	- aliquota forfetaria	37 cpv. 5
	Conferimenti alle imprese	
	- definizione	18 cpv. 2 lett. e
	- mutui senza interessi	
	- contributi di risanamento	
	- rinunce a crediti	
	- caratteristica	18 cpv. 2 lett. e
	- non sono controprestazioni	

- DIP	
- nessuna riduzione DIP	33 cpv. 1
Consumo proprio	
- non più imponibile	
- correzione DIP	31
Contributi di risanamento	
- vedi conferimenti alle imprese	
Controllo presso contribuente	78
- nuove modalità	
Correzione	
- dei rendiconti	72
- di fattura	27 cpv. 4
Credito fiscale	
- metodo analitico	36 cpv. 2
- metodo semplificato	37 cpv. 2
D	Deduzione dell'imposta precedente (DIP)
- principio	28
- deduzione fittizia / beni mobili usati	28 cpv. 3
- acquisto, detenzione e alienazione partecipazioni	29 cpv. 2-4
- correzione per doppia utilizzazione	30
- correzione per consumo proprio	31
- sgravio fiscale successivo	32
- riduzione	33 cpv. 1-2
Diritto d'informazione	69
Diritto penale	96-106
Diritto transitorio	112 e 113
Distributori automatici	
- aliquota	25 cpv. 3
Dividendi	
- non sono controprestazioni	18 cpv. 2 lett. f
- nessuna riduzione DIP	33 cpv. 1
Doni ricevuti	
- non sono controprestazioni	18 cpv. 2 lett. d
- nessuna riduzione DIP	33 cpv. 1
E	Edilizia
- consumo proprio non più imponibile	
- emolumenti consiglio di amministrazione	
- non sono controprestazione	18 cpv. 2 lett. j
- nessuna riduzione DIP	33 cpv. 1

	Energia elettrica e gas in condotte	7 cpv. 2
	Esclusione dal diritto alla DIP	29
	Esenzione	
	- nuovi limiti cifra d'affari	10 cpv. 2
	- impresa con sede all'estero	10 cpv. 2
	- rinuncia all'esenzione	11
F	Fattura	
	- requisiti	26
	- correzione	27 cpv. 4
	Fornitura	
	- definizione	3 lett. d
G	Gruppo di imposizione	
	- imposizione di gruppo	13
H	Holding	
	- soggetto fiscale	10 e 11
	- requisiti	29 cpv. 3
	- diritto alla DIP	29 cpv. 2 e 4
I	Imposizione dei margini	
	- sostituita da deduzione fittizia	28 cpv. 3
	Imposta sull'acquisto	
	- campo di applicazione	45 e 46
	- periodo fiscale e di rendiconto	47
	- nascita del debito fiscale	48
	- termini per annuncio	66 cpv. 3
	Imposta sull'importazione	50-64
	Imprese con sede all'estero	
	- esenzione dall'assoggettamento	10 cpv. 2 lett. b
	Informatica	
	- fornitura da imprese con sede all'estero	10 cpv. 2 lett. b
	Informazioni da AFC	
	- diritto di ricevere informazioni vincolanti	69
	Interessi di ritardo	
	- moratorio	87
	- remuneratorio	88 cpv. 4
	- tassi fissati da DFF	108

L	Luogo	
	- della fornitura	7
	- della prestazione di servizi	8
M	Microimpresa	
	- limiti cifra d'affari per esenzione	10
	- rinuncia all'esenzione	11
O	Oggetto dell'imposta	18
	Opzione per prestazioni escluse	22
	Ottenimento di prestazioni di servizio da imprese con sede all'estero	
	- sostituito dall'imposta sull'acquisto	45-48
P	Partecipazioni	29 cpv. 2 e 3
	Periodo	
	- fiscale	34
	- rendiconto	35
	Persona vicina	
	- strettamente vincolata	3 lett. h
	Pluralità di prestazioni	
	- regola 70 %	19 cpv. 2
	Prescrizione	
	- del diritto di tassare	42
	- del credito fiscale	91
	Prestazioni	
	- assoggettate	18 cpv. 1
	- non assoggettabili	18 cpv. 2
	- escluse dall'imposta	21
	- esenti dall'imposta	23
	- al personale	24
	Prestazioni accessorie	19 cpv. 4
	Procedura di notifica	38
Q	Pubblicazioni AFC	
	- obbligo AFC di pubblicare disposizioni di nuova prassi	65 cpv. 3
R	Rappresentanza	20
	- attribuzione delle prestazioni	
	Regali pubblicitari	31 cpv. 2 lett. c

Rendiconto	
- periodo	47
- metodo	36 e 37
- sistema	39
Riconciliazione cifra d'affari	
- con conto annuale	72
Riduzione della DIP	
- vedi deduzione dell'imposta precedente	
Rinuncia all'esenzione	11
Risanamento	
- vedi conferimenti alle imprese	
S Scontrini	26 cpv. 3
Servizi	
- definizione	3 lett. e
- luogo dell'imposizione	8
Sgravio fiscale successivo	32
Soggetto fiscale	10 cpv. 1
- principio	10 cpv. 2
- cifra d'affari	10 cpv. 2
- esenzione	11
- rinuncia all'esenzione	10 cpv. 2
- imprese con sede all'estero	
Società di partecipazioni	
- vedi holding	
V Vitto (e bevande)	
- deduzione integrale dell'imposta precedente se nell'ambito dell'attività imprenditoriale	

2.2 Panoramica della principali modifiche della nuova LIVA (opuscolo informativo n. 01.01-AFC)

Osservazioni:

Il contenuto è stato ripreso dall'opuscolo informativo n. 01.01-AFC (605.510.01), del settembre 2009.

Il formato è stato adattato alle esigenze grafiche dell'opuscolo.

Contatto

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 503003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**
tramite internet: www.estv.admin.ch
- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**
In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
I. Disposizioni generali			
art. 2	Rapporto con altre imposte	Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione devono essere riscosse in modo tale che l'IVA non sia inclusa nella loro base di calcolo (calcolo sulla controprestazione al lordo).	art. 2
art. 7	Luogo dell'imposizione delle forniture	In deroga al principio del luogo della fornitura applicabile finora, il luogo della fornitura di energia elettrica e di gas in condotte è quello in cui il destinatario della fornitura ha la sua sede o uno stabilimento d'impresa. Ne consegue che la fornitura transfrontaliera di energia elettrica e di gas in condotte non è più colpita dall'imposta sull'importazione, bensì soggiace all'imposta sul territorio svizzero (vedi anche art. 53 cpv. 1 lett. g).	art. 13
art. 8	Luogo dell'imposizione delle prestazioni di servizi	Il luogo in cui il destinatario della prestazione di servizi ha la sua sede o uno stabilimento d'impresa è di principio sempre considerato il luogo in cui una prestazione di servizi è imposta (regola di base). Le deroghe a questa regola di base sono disciplinate nell'articolo 8 capoverso 2. In concreto, la nuova legge comporta segnatamente le seguenti modifiche: - per le prestazioni della ristorazione è determinante il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (finora principio del luogo del prestatore); - per le prestazioni di alloggio è determinante il luogo in cui si trova il fondo, sul quale la prestazione di alloggio è effettuata (finora principio del luogo del prestatore); - per le prestazioni di trasporto di beni è determinante il luogo del destinatario (finora luogo dell'esecuzione dell'attività);	art. 14

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		- per le prestazioni accessorie ai trasporti è determinante il luogo del destinatario (finora luogo dell'esecuzione dell'attività); - per le prestazioni di servizi di smaltimento e di eliminazione è determinante il luogo del destinatario (finora principio del luogo del prestatore); - per le prestazioni d'architettura e d'ingegneria non legate a un fondo è determinante il luogo del destinatario (finora principio del luogo del prestatore).	

II. Imposta sul territorio svizzero

1 Modifiche inerenti all'assoggettamento

art. 10 cpv. 1	Assoggettamento	L'ammontare della cifra d'affari non è più determinante per l'assoggettamento all'IVA. Chiunque esercita un'impresa è assoggettato, a prescindere che si tratti di un'istituzione, di una comunità di persone senza capacità giuridica o di un istituto ecc.	art. 21
art. 10 cpv. 2 lett. b	Assoggettamento di imprese con sede all'estero	Le imprese con sede all'estero sono di principio esentate dall'assoggettamento. Oltre che per le imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di telecomunicazione, l'esenzione dall'assoggettamento non vale più neppure per le imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni informatiche a destinatari non contribuenti.	art. 25 cpv. 1 lett. c
art. 10 cpv. 2 lett. a e c	Esenzione dall'assoggettamento	Per non gravare eccessivamente dal profilo amministrativo le piccole imprese, la legge prevede che esse siano esentate dall'assoggettamento, se la loro cifra d'affari non raggiunge un determinato importo. I limiti determinanti per cifre d'affari provenienti da prestazioni imponibili ammontano a:	art. 25

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
art. 11 cpv. 2	Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento	- 100 000 franchi (principio), - 150 000 franchi per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, nonché per le istituzioni di utilità pubblica. È possibile rinunciare all'esenzione dall'assoggettamento secondo l'articolo 10 capoverso 2. A questo proposito: - occorre annunciarsi, - non è richiesta una cifra d'affari minima. La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento vale almeno per un periodo fiscale, ossia 1 anno. In questi casi, l'AFC può esigere la prestazione di garanzie (art. 93 cpv. 2).	art. 27 e nm. 687
art. 12	Assoggettamento delle collettività pubbliche	La regolamentazione dell'assoggettamento per le collettività viene semplificata. Le prestazioni ad altri servizi o gruppi in seno alla medesima collettività pubblica non sono più determinanti per l'accertamento dell'assoggettamento.	art. 23
art. 14 cpv. 2 e 5	Fine dell'assoggettamento	Il fatto che il limite della cifra d'affari non è più raggiunto non comporta più la fine dell'assoggettamento. Finché esiste un'attività imprenditoriale permane anche l'assoggettamento. Il contribuente che non raggiunge più i limiti di cifra d'affari determinanti (100 000 risp. 150.000 franchi) e che vuole essere esentato dall'assoggettamento deve annunciarsi all'AFC (art. 14 cpv. 5).	art. 29
art. 15 cpv. 4	Responsabilità	Chi si lascia cedere crediti (cessione) risponde sussidiariamente con il cedente dell'IVA contenuta in questi crediti, se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell'AFC non è ancora sorto e al cedente è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.	-

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
2	Oggetto dell'imposta		
-	Consumo proprio nel settore edilizio	Il consumo proprio per lavori su costruzioni non è più imposto e non costituisce più una fattispecie fiscale.	art. 9 cpv. 2
art. 19 cpv. 2	Combinazioni di prestazioni	Le combinazioni di prestazioni eseguite in cambio di una controprestazione complessiva possono essere trattate come la prestazione preponderante se essa costituisce almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva. Questa regolamentazione vale anche se nel prezzo complessivo sono incluse prestazioni imponibili e prestazioni escluse dall'imposta.	nm. 360
art. 21 cpv. 2 n. 26-29	Prestazioni escluse dall'imposta	Regolamentazione in quanto eccezioni fiscali oggettive della produzione naturale, delle prestazioni di promozione dell'immagine, delle prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica, nonché dell'esercizio di funzioni d'arbitrato. È esclusa dall'imposta la prestazione eseguita e non più la persona che esegue la prestazione.	art. 25 cpv. 1 lett. b, art. 33a e art. 23
art. 21 cpv. 3 e 4	Prestatori e destinatari di prestazioni escluse dall'imposta	Nel catalogo delle eccezioni, disgiunzione generale del concetto di prestazione da quello di prestatore e destinatario della prestazione. Per l'esclusione dall'imposta è determinante il carattere della prestazione e non chi la esegue o la riceve (p. es. l'assistenza di tossicodipendenti è esclusa dall'imposta, anche se l'attività è svolta da un terzo che fattura la prestazione alla collettività pubblica).	art. 18 vLIVA e art. 4a vOLIVA
art. 22	Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta (opzione)	L'opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta è reimpostata in modo fondamentale: - l'opzione non richiede più alcuna autorizzazione, bensì si opta indicando esplicitamente l'imposta;	art. 26

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		- l'opzione è sempre possibile sia nei confronti di contribuenti, sia nei confronti di non contribuenti; - non è possibile optare: - come sinora per l'imposizione delle prestazioni di servizi finanziarie e assicurative, - neppure per l'imposizione delle operazioni concernenti scommesse e lotterie, - per l'imposizione della vendita e della locazione di edifici utilizzati esclusivamente per scopi privati.	
art. 23 cpv. 2 n. 2	Esenzione dall'imposta	La locazione di tutti i beni è esente dall'imposta, se il destinatario della prestazione li utilizza prevalentemente all'estero. Il contribuente deve provare con mezzi adeguati l'utilizzazione prevalente all'estero.	art. 19 cpv. 2 n. 2
3	Base di calcolo, aliquote d'imposta e deduzione dell'imposta precedente		
art. 24	Prestazioni al personale	Le prestazioni a titolo oneroso al personale non sono più oggetto di un trattamento speciale. Per il calcolo dell'imposta è determinante il prezzo pagato effettivamente dal personale. Sono fatte salve: - le prestazioni al personale strettamente vincolato con il datore di lavoro (vedi art. 3 lett. h); - le prestazioni ai sensi di un salario in natura sono considerate permutate (art. 24 cpv. 3); - le prestazioni gratuite al personale comportano all'occorrenza una correzione dell'imposta precedente nell'ambito del consumo proprio (art. 31).	art. 33 cpv. 3
art. 25 cpv. 3	Aliquote d'imposta	L'offerta di alimenti in distributori automatici è sempre trattata come prestazione imponibile all'aliquota ridotta, indipendentemente se sono disponibili possibilità di consumo sul posto. È determinante che la vendita avviene senza la partecipazione di personale.	art. 36

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
art. 28	Deduzione dell'imposta precedente	La deduzione dell'imposta precedente è totalmente reimpostata. Il principio del nesso causale è allentato: nell'ambito dell'attività imprenditoriale esiste di principio un diritto alla deduzione dell'imposta precedente. La deduzione dell'imposta precedente non è ammessa per le prestazioni non utilizzate per un'attività imprenditoriale (p. es. attività private o sovrane), oppure per quelle utilizzate per eseguire prestazioni escluse dall'imposta.	art. 38
art. 28 cpv. 3	Deduzione di un'imposta precedente fittizia	L'imposizione dei margini è sostituita dalla deduzione di un'imposta precedente fittizia. Questa deduzione è ammessa se il contribuente acquista da un non contribuente un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un destinatario sul territorio svizzero. È ad esempio possibile procedere a tale deduzione dell'imposta precedente fittizia, se l'automobile usata acquistata è successivamente data in leasing a un cliente sul territorio svizzero.	art. 35
art. 29 cpv. 2-4	Deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni	La vendita di cartevalori costituisce come sinora una prestazione esclusa dall'IVA (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e). Tuttavia, se vengono trasferiti o detenuti interi pacchetti di cartevalori alla stregua di partecipazioni nell'impresa, in primo piano non vi è la negoziazione con cartevalori, bensì l'organizzazione o il rapporto di proprietà dell'impresa. L'imposta precedente proveniente da prestazioni in relazione con l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni qualificate può essere pertanto dedotta nell'ambito dell'attività imprenditoriale generale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.	-
art. 31	Correzione della deduzione dell'imposta precedente	La deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta, se beni o prestazioni di servizi vengono utilizzati anche al di fuori dell'attività imprenditoriale o per attività che	art. 38 cpv. 5

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 29. Non è necessaria alcuna correzione della deduzione dell'imposta precedente: - sulle spese di vitto e bevande (finora 50 %); - per regali sino a 500 franchi per destinatario e anno (finora 300 franchi); - per regali pubblicitari e campioni di merci senza limitazioni di valore.	
art. 33	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente	I flussi di mezzi finanziari senza uno scambio di prestazioni non hanno di principio alcun influsso sull'ammontare della deduzione dell'imposta precedente. Ciò vale in particolare per tutte le cosiddette non controprestazioni menzionate nell'articolo 18 capoverso 2 lettere d-l (p. es. doni, conferimenti alle imprese ecc.). Occorre invece procedere come sinora a una riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di ricezione di sussidi o di contributi a essi assimilabili (art. 33 cpv. 2).	art. 38 cpv. 8
4 Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale			
art. 34	Periodo fiscale	La legge definisce il periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde al periodo nel quale l'imposta è riscossa. Esso corrisponde: - all'anno civile oppure, - su richiesta del contribuente, all'esercizio commerciale (non ancora applicabile dal 10 gennaio 2010). All'interno del periodo fiscale, il contribuente conteggia e versa l'imposta periodicamente (periodo di rendiconto; art. 35).	-
art. 36 cpv. 2	Credito fiscale	In caso di metodo di rendiconto effettivo, il credito fiscale del periodo di rendiconto corrispondente si calcola deducendo l'imposta precedente dalla somma dell'imposta dovuta sul territorio svizzero, dell'imposta sull'acquisto e dell'imposta	-

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		sull'importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento. Ne consegue quindi, ad esempio, che, in caso di tassazione d'ufficio, non occorre soltanto valutare l'imposta sulla cifra d'affari, bensì anche l'imposta precedente (art. 79).	
art. 37	Allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie	Il campo d'applicazione del metodo delle aliquote saldo diventa notevolmente più ampio e flessibile: - Il metodo delle aliquote saldo può essere applicato fino a una cifra d'affari di 5 milioni di franchi e un debito fiscale netto di 100 000 franchi; - La durata di adesione minima al metodo delle aliquote saldo è di 1 periodo fiscale (finora 5 anni civili); - La durata di adesione minima al metodo effettivo (prima di poter di nuovo passare al metodo delle aliquote saldo) è di 3 anni (finora 5 anni civili). L'AFC fissa le aliquote saldo dopo consultazione delle associazioni settoriali. Inoltre, il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo. Adesso anche il metodo delle aliquote forfetarie è menzionato nella legge; il Consiglio federale ne disciplina i dettagli.	art. 58
art. 38	Procedura di notifica	I trasferimenti di patrimonio non devono più essere conteggiati sempre obbligatoriamente mediante procedura di notifica. In caso di trasferimenti di patrimonio nell'ambito di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD o alla legge sulla fusione vale quanto segue: - in caso di trasferimenti di patrimonio tra persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), l'applicazione della procedura di notifica è sempre obbligatoria; - tra persone non strettamente vincolate l'applicazione della procedura di notifica è obbligatoria se il limite d'imposta supera 10 000 franchi (calcolata alla corri-	art. 47 cpv. 3

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		spondente aliquota legale). Al di sotto di questo limite la procedura di notifica è facoltativa. È pure una novità il fatto che le notifiche devono essere fatte nell'ambito del rendiconto ordinario (il termine di 30 giorni è soppresso).	
art. 42	Prescrizione del diritto di tassazione	I termini di prescrizione sono accorciati: - il diritto di tassazione si prescrive come sinora in 5 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale; - se la prescrizione è interrotta, il termine di prescrizione decorre nuovamente ma solo ancora per 2 anni (finora 5 anni); - il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 10 anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (oggi 15 anni). La prescrizione non decorre (è sospesa) finché è in corso una procedura penale in materia di IVA per il periodo fiscale interessato.	art. 49 e 50
art. 43	Passaggio in giudicato del credito fiscale	La legge disciplina quando un credito fiscale passa in giudicato e non può quindi più essere modificato: - in seguito alla prescrizione secondo l'articolo 42; - in seguito a una decisione passata in giudicato dell'AFC o a una sentenza dei tribunali; - in seguito al riconoscimento scritto o al pagamento senza riserve di un avviso di tassazione dell'AFC, susseguente a un controllo o a un avviso di tassazione d'ufficio nei limiti del potere d'apprezzamento dell'AFC. Fino al passaggio in giudicato del credito fiscale tutti i rendiconti possono essere corretti sia dall'AFC, sia dal contribuente (vedi anche art. 72).	

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
art. 44	Cessione di crediti nei confronti dell'AFC	Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale (quindi in caso di eccedenze d'imposta precedente) conformemente alle norme del diritto civile.	-

III. Imposta sull'acquisto

art. 45	Campo d'applicazione dell'imposta sull'acquisto	Il campo d'applicazione dell'imposta sull'acquisto è esteso. Il destinatario della prestazione deve imporre anche gli acquisti di beni, se: - la fornitura è eseguita da imprese con sede all'estero; - tali imprese non sono iscritte nel registro dei contribuenti; e - sulla fornitura non è stata riscossa alcuna imposta sull'importazione. Sono assoggettati all'imposta: - tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul territorio svizzero; - tutte le altre persone che acquistano prestazioni per più di 10 000 franchi annui.	art. 10 e 24
art. 48	Nascita del debito fiscale	Il debito dell'imposta sull'acquisto non sorge più come sinora con l'ottenimento della prestazione, bensì con il pagamento della controprestazione. Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni convenute, il debito fiscale sorge al momento della ricezione della fattura e, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, con il pagamento della controprestazione.	art. 10

IV. Diritto di procedura

art. 69	Diritto d'informazione	Il contribuente può sottoporre all'AFC una fattispecie concreta descritta con precisione e chiedere un'informazione giuridicamente vincolante sulle ripercussioni dal profilo dell'IVA di tale fattispecie.	-
---------	------------------------	---	---

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
art. 72	Correzione dei rendiconti	La legge obbliga il contribuente a riconciliare i rendiconti fiscali di un periodo fiscale con i conti annuali e a correggere gli errori constatati. La correzione va operata nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione. Il contribuente è tenuto a correggere anche gli errori antecedenti comunicandoli all'AFC, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato.	nm. 968
art. 78	Controlli dell'AFC	Il decorso dei controlli fiscali sul posto viene ridefinito in maniera essenziale: - un controllo è di principio annunciato per scritto e deve essere concluso entro 360 giorni con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale nei periodi controllati; - l'avviso di tassazione e, quindi, i crediti fiscali passano in giudicato, se il contribuente paga senza riserve l'avviso di tassazione o lo riconosce; - il contribuente può chiedere l'esecuzione di un controllo (ciò non vale ancora dal 10 gennaio 2010).	art. 62
art. 81	Disposizioni procedurali	Come sinora, sono applicabili le regole generali della ripartizione dell'onere della prova: l'autorità fiscale deve provare i fatti che danno origine all'imposta, il contribuente i fatti che la riducono o annullano. La legge non prescrive più come dev'essere prodotta la prova. Di principio, non esistono più prescrizioni in merito (p. es. soltanto contratto, soltanto prove scritte, esigenza di determinate indicazioni).	-
art. 86	Pagamento dell'imposta ed esecuzione dei crediti fiscali	Fino alla rettifica dei rendiconti periodici alla fine di un periodo fiscale, il credito fiscale non è fissato in maniera definitiva. Se i rendiconti periodici non sono ancora inoltrati o pagati, l'AFC, previa diffida, può promuovere contro il contribuente	-

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		l'esecuzione per l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto. L'ammontare del credito fiscale non è però ancora determinato.	
art. 90	Agevolazioni di pagamento	Qualora il pagamento dell'imposta dovesse essere particolarmente gravoso per il contribuente, l'AFC può convenire con lui una proroga del termine o pagamenti rateali. Non esiste però alcuna pretesa a simili agevolazioni di pagamento.	-
art. 91	Prescrizione del diritto di esigere il pagamento	I crediti fiscali, gli interessi e le spese passati in giudicato (vedi art. 43) possono essere esatti in cinque anni, al massimo però in 10 anni. Ciò vale sia per i crediti dell'AFC nei confronti del contribuente, sia per i crediti dei contribuenti nei confronti dell'AFC.	art. 49 e 50
art. 92	Condono dell'imposta	In casi molto circoscritti, l'AFC può condonare in tutto o in parte il pagamento di imposte passate in giudicato. Il condono esige l'inoltro di una domanda motivata per scritto.	-

V. Diritto penale fiscale

art. 96-106		Il diritto penale è stato totalmente rielaborato e reimpostato. Solo il comportamento colpevole dev'essere punito, ma non i semplici errori o le interpretazioni errate. È stata inoltre eliminata la situazione discutibile dal profilo dello Stato di diritto secondo cui il contribuente, da una parte, deve collaborare alla procedura di riscossione dell'imposta e, dall'altra, ha il diritto sancito dalla Costituzione di tacere nell'ambito di una procedura penale. L'articolo 104 capoverso 3 prevede che le informazioni fornite dall'imputato nell'ambito della procedura di riscossione dell'imposta (art. 68 e 73) possono essere utilizzate nel procedimento penale soltanto se l'imputato vi acconsente.	art. 85-89
-------------	--	---	------------

Articolo nella nLIVA	Tema	Novità / Modifica	Fonte nella vLIVA
		In caso di autodenuncia del contribuente, si prescinde dal perseguimento penale, se sono adempiute le seguenti condizioni: - l'autodenuncia è presentata prima che l'autorità sia a conoscenza del comportamento colpevole; - il contribuente aiuta l'autorità a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta e si adopera a riparare il danno.	

VI. Modifica del diritto vigente, disposizioni transitorie ed entrata in vigore

art. 111	Privilegio nel fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. e LEF)	I crediti dell'IVA, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità, sono privilegiati nella procedura d'esecuzione forzata (seconda classe).	-
art. 112 e 113	Validità del nuovo diritto	La nuova legge è applicabile dalla sua entrata in vigore a tutte le fattispecie e prestazioni accadute dopo la data di entrata in vigore della legge. Il nuovo diritto di procedura (in linea di principio tutte le disposizioni contenute nel titolo quinto della legge) è applicabile dall'entrata in vigore della legge a tutti i procedimenti, compresi quelli pendenti. La prima correzione annua dei rendiconti dev'essere operata la prima volta dopo la fine del primo periodo fiscale conformemente al nuovo diritto, ossia nel 2011. Per i periodi di rendiconto fino alla fine del 2009 valgono come sinora le modalità secondo il nm. 968 delle Istruzioni 2008.	-
art. 116	Entrata in vigore	Se non è lanciato un referendum entro la scadenza del termine del 10 ottobre 2009, la nuova legge entra in vigore il 10 gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4.	-

3. Temi prioritari

3.1 Elenco scadenze importanti

3.1.1 Premesse

Sia il diritto anteriore che quello nuovo prevedono per le imprese dei **diritti di scelta** (così ad esempio: aliquote ordinarie o aliquote a saldo, imposizione di gruppo, ecc.).

Questi diritti di scelta e le possibilità di passaggio dall'uno all'altro metodo erano e sono rimasti legati a termini di annuncio e al periodo di applicazione della scelta.

Per l'**entrata in vigore** della nuova legge il legislatore ha giustamente previsto delle norme particolari – **valide solo**, appunto, al momento dell'entrata in vigore – che permettono al contribuente di **valutare e decidere la variante a lui più consona**.

Per evidenti motivi di sicurezza giuridica e di razionalità del controllo amministrativo, la nuova legge prevede delle scadenze precise per comunicare la propria scelta.

In assenza di comunicazione entro i termini, resta valida la soluzione in vigore al 31.12.2009.

Eventuali cambiamenti saranno possibili anche in futuro, secondo modalità e scadenze previste dai relativi articoli della nuova LIVA.

3.1.2 Possibilità di scelta

L'impresa ha quindi l'opportunità di **riconsiderare** alcuni aspetti importanti della sua situazione di contribuente IVA, tenendo conto tra l'altro delle modificate situazioni aziendali, nonché delle facilitazioni previste dalla nuova LIVA.

Un **tempestivo esame** può comportare un **risparmio** di onere fiscale oppure di costi amministrativi.

Se del caso, il contribuente deve presentare richiesta scritta alle autorità IVA entro i **termini perentori** qui sotto elencati.

3.1.3 Entro il 31 gennaio 2010

a) Stralcio dal registro dei contribuenti

Trova applicazione per l'impresa che attualmente è contribuente e, rientrando nei nuovi limiti di esenzione, non **rimane iscritta nel registro dei contribuenti**.

Vedi in particolare punto 3.2 Parte B.

Osservazioni:

- **consumo proprio**

il consumo proprio **non** costituisce più cifra d'affari imponibile; ciò è particolarmente rilevante per le imprese edili che superavano i limiti di assoggettamento solo a causa del consumo proprio: esse potranno quindi chiedere lo stralcio dal registro dei contribuenti;

- **limiti di cifra d'affari**

vale la cifra d'affari dell'anno 2009, ma applicando i parametri della nuova LIVA.

b) Imprese la cui cifra d'affari annua non supera CHF 250'000 e il saldo d'imposta netta dovuta non supera CHF 4'000

Per questo tipo di imprese la vecchia LIVA prevedeva l'**eccezione** all'assoggettamento all'imposta e quindi esse non sono iscritte nel registro dei contribuenti.

Questa norma è ora **abrogata**, per cui in applicazione dei meccanismi di assoggettamento della nuova LIVA si presentano le seguenti situazioni:

- la cifra d'affari è inferiore a CHF 100'000: l'impresa è esente dall'assoggettamento, ma può rinunciare all'esenzione con richiesta scritta all'AFC;
- la cifra d'affari supera CHF 100'000 e quindi l'impresa **deve** annunciarsi come contribuente.

c) Società di partecipazione (holding)

Con la vecchia LIVA, le holding erano praticamente escluse dall'assoggettamento all'IVA. Sulla base della nuova LIVA ora possono richiedere di essere registrate come contribuenti, facendo valere il **diritto al rimborso dell'IVA precedente** anche senza raggiungere la cifra d'affari imponibile.

Vedi in particolare punto 3.4 Parte B.

3.1.4 Entro il 31 marzo 2010

a) Cambiamento del metodo di rendiconto (da effettivo a aliquota saldo e viceversa)

Vale per il contribuente che intende modificare il proprio metodo di rendiconto (tenendo conto tra l'altro anche dei **modificati presupposti** per poter utilizzare il sistema dell'**aliquota saldo**).

Vedi in particolare punto 3.3 Parte B.

b) Controprestazioni convenute - ricevute

Come in passato anche la nuova LIVA prevede che l'AFC possa autorizzare l'allestimento del rendiconto sulla base delle controprestazioni **ricevute** (in deroga dunque alla regola generale delle controprestazioni convenute).

Vedi in particolare punto 3.3 Parte B.

c) Imposizione di gruppo

In presenza di più soggetti giuridici legati tra loro da un'unica direzione può essere chiesto di applicare una delle diverse facoltà di scelta (formazione di un gruppo, scioglimento, modifica).

Vedi in particolare punto 3.5 Parte B.

3.2 Assoggettamento all'IVA

3.2.1 Principio

È assoggettato all'IVA chiunque **esercita un'impresa**, e cioè:

- a) svolge un'attività indipendente, agendo in **nome proprio** nei confronti di terzi;
- b) in modo **duraturo**;
- c) con l'**obiettivo**, tramite prestazioni, di conseguire **entrate**.

3.2.2 Limiti di cifra d'affari

Per **cifra d'affari** s'intende quella realizzata sul territorio svizzero e proveniente da prestazioni imponibili.

In deroga al principio di cui sopra, chi **non realizza** la cifra d'affari stabilita dalla nuova LIVA è **esentato** dall'assoggettamento.

I limiti di cifra d'affari che permettono l'esenzione sono fissati in CHF 100'000 per le imprese in generale, rispettivamente CHF 150'000 per le società sportive, le istituzioni di pubblica utilità e, nuovo, le società culturali.

3.2.3 Rinuncia all'esenzione - diritto di scelta

La nuova LIVA ha introdotto un'interessante novità, nel senso che un'impresa ha il **diritto** di essere contribuente IVA **indipendentemente dalla cifra d'affari realizzata**.

Questo perché, stabilito il principio che l'impresa che non raggiunge i limiti di cifra d'affari fissati dalla nuova LIVA è **esente**, il legislatore ha introdotto la facoltà per queste imprese di **chiedere di restare iscritte nel registro dei contribuenti** (per usare i termini di legge: "diritto di rinunciare all'esenzione").

Appare evidente che l'esenzione, con un limite di cifra d'affari aumentato rispetto alla vecchia LIVA, costituisce una **facilitazione notevole** per un elevato numero di "microimprese".

Nel nostro tessuto economico sono attive anche imprese per le quali la **rinuncia all'esenzione** può comportare una soluzione vantaggiosa: valutabile soppesando, da un lato i **costi amministrativi** legati alla qualifica di contribuente e, dall'altro il vantaggio dato dalla possibilità di **recuperare l'IVA precedente**, completamente o solo in modo ridotto.

Questo diritto di scelta è sicuramente utile ad esempio per le holding, le cosiddette start-up e le imprese in fase di chiusura/liquidazione.

3.2.4 Inizio e fine dell'assoggettamento

3.2.4.1 In generale

La qualifica di contribuente IVA è legata all'esercizio di un'impresa e ha quindi il **medesimo svolgimento temporale**: inizia con l'avvio dell'attività e termina con la fine della fase di liquidazione (nuovo).

Il termine per comunicare all'AFC l'inizio o la fine dell'assoggettamento è di **30 giorni** a partire dall'evento.

La comunicazione deve avvenire per iniziativa dell'imprenditore.

3.2.4.2 In situazione di esenzione

Il **passaggio** da esente a contribuente e viceversa deve essere tempestivamente notificato all'AFC. In linea di principio questo obbligo di comunicazione nasce già **prima dell'effettiva** modifica della cifra d'affari, poiché la nuova LIVA precisa che l'annuncio è da effettuare se è **presumibile** che la cifra d'affari evolverà nella direzione dell'esenzione o dell'assoggettamento.

3.2.5 Norma transitoria

Il **passaggio** dalla situazione attuale (cioè fino al 31.12.2009) a quella prevista dalla nuova LIVA può essere fonte di malintesi e riteniamo pertanto utili le seguenti precisazioni:

- a) il contribuente attualmente **già** iscritto nel registro dei contribuenti, con prevedibile cifra d'affari **inferiore a CHF 100'000**:
- se non si attiva resta iscritto;
 - può chiedere lo stralcio, ma deve farne richiesta entro il 31.1.2010;
- b) l'impresa costituita ad esempio nel febbraio 2010, con prevedibile cifra d'affari inferiore a CHF 100'000:
- se non si attiva è esente e non iscritta;
 - può chiedere l'iscrizione, con richiesta scritta di rinuncia all'esenzione.

3.3 Allestimento del “conteggio dare-avere”

3.3.1 Meccanismi principali

Il conteggio dare-avere, da allestire periodicamente, si fonda sostanzialmente sui seguenti elementi principali:

-
- | | | |
|-------------------|--|--|
| a) basi temporali | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-left: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div> | periodo fiscale
periodo di rendiconto |
|-------------------|--|--|
-
- | | | |
|-------------------------|--|--|
| b) metodo di rendiconto | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-left: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div> | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> analitico - aliquote ordinarie </div> <div> semplificato - aliquote saldo
 - aliquote forfetarie </div> </div> |
|-------------------------|--|--|
-
- | | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| c) controprestazioni | <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-left: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></div> </div> </div> | convenute
ricevute |
|----------------------|--|-----------------------|
-
- d) formulario di rendiconto

3.3.2 Basi temporali

3.3.2.1 Periodo fiscale

Come regola generale il periodo **fiscale** corrisponde all'**anno civile**.

Quale opportuna e giustificata **eccezione** a questa norma generale, la nuova LIVA prevede che le imprese che hanno un esercizio commerciale **diverso** dall'anno civile possono essere autorizzate, su esplicita richiesta, ad utilizzare il loro periodo di chiusura dei conti come il loro periodo fiscale. L'**entrata in vigore** di questa particolare norma è tuttavia sospesa e verrà ulteriormente decisa dal Consiglio federale.

3.3.2.2 Periodo di rendiconto

Il meccanismo di accertamento dell'IVA prevede che vengano effettuati dei rendiconti a **intervalli più brevi dei dodici mesi**.

I differenti **periodi di rendiconto** sono stabiliti come segue:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | aliquote ordinarie | trimestre civile |
| b) | aliquote saldo | semestre civile |
| c) | regolare eccedenza dell'imposta precedente (su richiesta) | mese civile |
| d) | riconciliazione dei rendiconti fiscali con i conti annuali | entro 6 mesi dalla fine del periodo fiscale |

3.3.3 Metodo di rendiconto

3.3.3.1 Metodo analitico – Aliquote ordinarie

In linea di principio il calcolo dell'IVA da riversare o ricevere è da effettuare applicando il **metodo analitico**, calcolando l'IVA dovuta e quella precedente sulla base delle **aliquote ordinarie**.

3.3.3.2 Metodo semplificato – Aliquote saldo e aliquote forfetarie

È inoltre previsto un altro sistema di rendiconto, definibile come **semplificato**, che prevede l'utilizzo delle **aliquote saldo** e di quelle **forfetarie** (quest'ultime riservate alle collettività pubbliche e ad istituzioni affini, come ad esempio cliniche e scuole private, associazioni e fondazioni).

Perseguendo l'obiettivo della semplificazione e del contenimento dei costi amministrativi il legislatore ha giustamente **esteso le condizioni** per poter applicare il metodo dell'aliquota saldo.

Esso è infatti autorizzato (su richiesta del contribuente) se sono rispettati **cumulativamente** i due seguenti parametri:

- a) la cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili (anche se esportate) **non è superiore** a CHF 5.0 mio;
- e**
- b) l'imposta dovuta calcolata con l'aliquota saldo **non è superiore** a CHF 100'000.

Essendo i parametri cumulativi, la cifra d'affari massima permessa, comunque non superiore a CHF 5.0 mio, dipende dall'aliquota saldo prevista per il singolo settore di attività.

Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che, con l'aliquota saldo, un eventuale onere di IVA precedente **superiore** all'usuale **non** è recuperabile: questo fatto assume rilevanza ad esempio se sono effettuati o previsti investimenti di rilievo, se servizi importanti sono dati in outsourcing oppure se si hanno importazioni soggette all'imposta sull'acquisto.

3.3.3.3 Cambiamento di metodo - Termini di attesa

Un fattore importante per la scelta del metodo delle aliquote saldo è sicuramente quello del lavoro amministrativo.

Il legislatore ha **raccorciato** i termini di attesa per il passaggio dall'uno all'altro metodo di rendiconto, con le seguenti tempistiche minime di applicazione del sistema scelto:

- a) **1** periodo fiscale, per il metodo semplificato (aliquote saldo)
- b) **3** periodi fiscali, per il metodo analitico (aliquote ordinarie)

Nel caso di cambiamento, ci si può avvalere del nuovo metodo di rendiconto a partire dal periodo fiscale successivo alla decisione di modifica, senza la necessità di dover effettuare conteggi a conguaglio.

3.3.4 Controprestazioni

La **cifra d'affari imponibile complessiva**, che rappresenta l'insieme delle controprestazioni, costituisce la base di calcolo per l'IVA dovuta, applicando le relative aliquote.

Sono previsti due sistemi per la determinazione delle controprestazioni e il passaggio dall'uno all'altro è possibile con **ogni periodo fiscale**.

3.3.4.1 Controprestazioni convenute

Quale regola generale vale che la base di calcolo è definita considerando le **controprestazioni convenute**, cioè quelle rilevabili dalle fatture (sia emesse che ricevute).

È questo il sistema sicuramente più diffuso nella pratica per la sua linearità di applicazione e, sovente, anche perché causa i minori costi amministrativi.

3.3.4.2 Controprestazioni ricevute

La legge prevede pure il sistema delle **controprestazioni ricevute**, fermo restando che, per sintonia, per il calcolo dell'IVA precedente sono computabili solo le fatture di fornitori già pagate.

Questo sistema può essere:

- a) da una parte, **richiesto** dal contribuente se lo ritiene maggiormente consono alla sua impresa.

Va tuttavia osservato che, se l'impresa opera con i partitari debitori e creditori, l'AFC ha la tendenza a negare l'uso di questa variante;

b) d'altra parte, l'AFC può **obbligare** il contribuente a presentare il rendiconto sulla base delle controprestazioni ricevute se l'impresa esige il pagamento di acconti per una parte importante della controprestazione oppure se l'AFC intravede manovre di elusione.

3.3.5 *Formulario di rendiconto*

Per la determinazione del credito (o debito) d'imposta a partire dal 2010 verranno utilizzati **nuovi formulari di rendiconto** (vedi Parte E).

Rispetto a quelli finora in uso sono da evidenziare diverse innovazioni, sia di **contenuto** che di **disposizione grafica**, di alcune voci.

Le **variazioni di contenuto**, conseguenza di modifiche contenute nella nuova LIVA, sono riscontrabili soprattutto nell'ambito dell'**oggetto d'imposta**.

Ricapitoliamo come segue i principali cambiamenti:

a) consumo proprio, sussidi, tasse di soggiorno, contributi per smaltimento rifiuti, contributi aziende acqua	- non sono più cifra d'affari - comportano correzione DIP
b) dividendi, risarcimento danni, doni, contributi di risanamento	- non sono più cifra d'affari - non comportano correzione DIP
c) imposta sull'acquisto	- sostituisce il riquadro "ottenimento prestazioni di servizio da imprese con sede all'estero"
d) cifra d'affari optata, procedura di notifica, sgravio fiscale successivo	- per queste voci sono ora previsti riquadri specifici

3.3.6 *Informatica*

È ben vero che le aziende fornitrici di programmi di contabilità adegueranno i loro prodotti alla nuova LIVA.

Appare comunque utile esaminare attentamente, anche all'interno della singola azienda, eventuali **necessità particolari** di aggiornamento dei programmi, così da **evitare** errori nel rendiconto, necessità di ricostruzioni manuali o altri inutili dispendi amministrativi.

3.4 Società di partecipazioni (holding)

Nell'ambito della gestione di partecipazioni la nuova LIVA ha introdotto una novità importante: l'attività di acquisto, detenzione ed alienazione di partecipazioni è ora considerata **attività imprenditoriale** e di conseguenza una società holding è **soggetto fiscale IVA**.

La nuova LIVA ha anche stabilito in modo esplicito che tali prestazioni **danno diritto alla DIP**.

Applicando i principi generali per l'assoggettamento, la holding con cifra d'affari imponibile:

- a) superiore a CHF 100'000 è soggetto fiscale;
- b) inferiore a CHF 100'000 è esentata dall'assoggettamento, riservato tuttavia il suo diritto di rinunciare all'esenzione e chiedere l'iscrizione nel registro dei contribuenti.

La qualifica di società di partecipazioni ai fini IVA è legata a due requisiti:

- a) il primo, attinente all'**attività** svolta, deve consistere nell'**acquisto, detenzione e vendita** di partecipazioni;
- b) il secondo, relativo alla **definizione di partecipazione**: sono considerate tali le **quote di capitale** in altre imprese detenute come **investimento durevole** e che procurano un'**influenza**

determinante. In linea di principio, quote di almeno il 10% del capitale sono considerate partecipazioni.

Per la particolare natura delle attività svolte nell'ambito delle partecipazioni il diritto alla deduzione dell'imposta precedente presenta diverse e complesse problematiche, non da ultimo per la nuova norma che recita: "Per le società holding ci si può basare sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute, che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente".

In linea di principio, per una cosiddetta holding pura, la DIP non è soggetta a limitazioni; per contro, in presenza di differenti tipologie di ricavi, troveranno applicazione le norme relative alla correzione della DIP.

La novella legislativa che permette alla holding di diventare soggetto fiscale merita un giudizio sostanzialmente positivo; tuttavia, solo l'esame del singolo caso ed in un determinato periodo permette di valutare concretamente **l'opportunità di rinunciare all'esenzione** e diventare quindi soggetto fiscale.

3.5 Imposizione di gruppo

La nuova LIVA riprende il **criterio principale** (esistenza di una **direzione** unica) che permette a più soggetti giuridici con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera di chiedere di riunirsi in un **unico soggetto fiscale** e cioè in un gruppo d'imposizione.

Sono stati tuttavia apportati cambiamenti **stimolanti**, e in particolare:

- a) una maggiore **flessibilità** nella formazione e composizione del gruppo di imposizione IVA; in particolare è permesso perseguire un'ottimizzazione fiscale con la costituzione ad hoc di gruppi che non necessita più di particolare autorizzazione da parte dell'AFC;
- b) **l'abrogazione** della responsabilità solidale di ogni singola società per **tutti** i debiti IVA del gruppo; aspetto particolar-

mente importante nel caso di vendita a terzi di una società facente parte di un gruppo IVA e che, in seguito al trapasso, ne esce.

Costituzione, struttura dei partecipanti e scioglimento del gruppo di imposizione possono avvenire con **ogni** periodo fiscale.

Rammentiamo che **solo** in presenza di condizioni particolari i **consorzi** possono costituire un gruppo di imposizione.

Imposta per operazioni eseguite sul territorio svizzero

1. Territorialità

Le definizioni di **luogo della fornitura** e **luogo della prestazione di servizi** sono importanti, poiché delimitano la **territorialità** e stabiliscono quindi la **sovranità fiscale** per l'IVA.

Rispetto alla situazione vigente, la nuova LIVA ha ripreso i medesimi criteri per la definizione del luogo di fornitura ed ha invece **modificato** in modo importante i requisiti di quello della prestazione di servizi.

1.1 Luogo della fornitura di beni

1.1.1 *Regola*

Nella nuova LIVA vengono **riconfermati i medesimi principi** già oggi invalsi.

Luogo della fornitura è quello (semplificando):

- a) in cui **si trova** la merce al momento:
 - del trasferimento **del diritto di disporre**, o
 - della sua **consegna**

oppure

- b) dal quale **inizia** il trasporto del bene a destinazione dell'acquirente.

Se uno di questi luoghi si trova su territorio svizzero è data la sovranità per l'IVA.

1.1.2 *Eccezione*

Il luogo della fornitura di **elettricità e gas in condotte** è considerato quello in cui il **destinatario** ha la **sede** della sua attività economica.

Si tratta di un'eccezione per un settore importante, ma la cui applicabilità è limitata a pochi casi concreti.

Va pure rilevato che forniture di elettricità e gas in condotte provenienti dall'estero sono **esenti dall'imposta sull'importazione**.

1.2 Luogo della prestazione di servizi

1.2.1 Regola

Nel contesto della semplificazione e di un avvicinamento al diritto europeo, voluti con l'introduzione della nuova LIVA, la **territorialità per i servizi** è sostanzialmente modificata, poiché la nuova regola prevede che determinante sarà il **luogo del destinatario dei servizi**.

Un significativo cambiamento è dato dal fatto che con la nuova LIVA i servizi relativi allo **smaltimento ed eliminazione di rifiuti** rientrano nel principio del luogo del **destinatario** e non più del prestatore.

1.2.2 Eccezioni

Per i servizi sono tuttavia previste diverse **eccezioni** enumerate in **modo esaustivo** dalla nuova LIVA.

Ci si scosta quindi della regola generale (luogo della prestazione di servizi = luogo del destinatario dei servizi) specificando come segue le soluzioni previste:

a) in cui il **prestatore ha la sede**:

- servizi forniti **direttamente a persone fisiche** (infatti la presenza fisica del cliente presso il prestatore è, di regola, necessaria), come ad es. cura del corpo, prestazioni di cura, consulenza coniugale, ecc.;
- servizi di **agenzie di viaggio** e di **organizzazione di manifestazioni**;

b) in cui l'attività viene **effettivamente svolta**, rispettivamente fornita:

- attività **sportive, culturali**, di intrattenimento, scientifiche e didattiche;
- **ristorazione**;

c) in cui si trova l'**immobile**:

- va dalla **gestione dell'immobile** ai servizi di **architettura, ingegneria**, compresi anche i servizi di **intermediazione**, ecc.;
- **alloggio** (luogo dell'immobile);

d) **del trasporto** effettivo:

- per il **trasporto** di **persone**. Come sinora per i trasporti transfrontalieri, brevi tragitti in Svizzera sono considerati effettuati all'estero e viceversa.

1.2.3 Aspetto particolare per prestatori di servizio con sede all'estero

Per l'applicazione combinata di diverse norme della nuova LIVA il legislatore ha previsto che:

- a) **società estere** che prestano **servizi** a fruitori sul territorio svizzero **non** hanno l'obbligo di iscriversi nel registro dei contribuenti;
- b) per evitare lacune nella "catena dell'assoggettamento", i servizi prestati da tali imprese sono generalmente **assoggettati all'imposta sull'acquisto**.

Per quanto riguarda la **tipologia** dei servizi rileviamo che le norme di cui sopra sono applicabili per **tutti i servizi**, con l'**eccezione** dei servizi di **informatica o di telecomunicazioni** prestati a destinatari **non contribuenti**. In questo caso la **società estera deve registrarsi in Svizzera**.

2. Oggetto dell’IVA per operazioni eseguite sul territorio svizzero

2.1 Premessa

La definizione **dell’oggetto d’imposta** e delle sue componenti permette di stabilire, nel contesto delle operazioni sul suolo svizzero, se l’imposta è dovuta oppure se l’operazione non comporta il sorgere di un debito d’imposta.

Il risultato dell’esame non può tuttavia limitarsi a conoscere se vi è assoggettamento ma **deve essere completato** con le conseguenze a livello di DIP, che sono strettamente legate ad esso.

Illustriamo qui di seguito, in modo semplificato e richiamando quanto esposto anche al capitolo della DIP e delle sue correzioni, i principali meccanismi:

Operazione	IVA dovuta	DIP
a) è oggetto d’imposta	SI	SI
b) non è oggetto d’imposta per mancanza di prestazione	NO	SI, risp. NO
c) è esclusa dall’imposta	NO	NO
d) è esclusa dall’imposta, ma con opzione	SI	SI
e) è esente dall’imposta (esportazione)	NO	SI

2.2 Principio

Un’operazione soggiace all’IVA se (condizioni cumulative):

- a) è eseguita su **territorio svizzero** (definito secondo l’art 3 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane);
- b) da un **contribuente** (vedi capitolo sull’assoggettamento);

c) dietro **controprestazione** (vedi capitolo sulla base di calcolo).

Quanto previsto dalla nuova LIVA corrisponde al vecchio diritto, con alcune precisazioni.

2.3 Novità importante per il consumo proprio

Il **consumo proprio non è più considerato un oggetto dell’IVA**, ma unicamente un fattore che **può limitare il diritto alla DIP**.

Questa modifica di legge è di rilievo in particolare per il settore dell’edilizia: operazioni immobiliari finalizzate alla vendita o alla locazione **a privati** (ossia non contribuenti) non rappresentano più cifra d’affari imponibile. Imprese attive in operazioni con tali caratteristiche dovranno pertanto esaminare la loro posizione IVA, così ad esempio per quanto riguarda i limiti di assoggettamento o la correzione della DIP.

2.4 Operazioni con mancanza di prestazione

La nuova LIVA apporta delle modifiche a livello di precisione della definizione di operazioni che, per mancanza di prestazione, **non sono oggetto fiscale** e quindi non rientrano fra le operazioni assoggettabili.

Fra queste operazioni sono da annoverare **sussidi, contributi statali, doni, dividendi, risarcimento danni, contributi di risanamento**, ecc.

Segnaliamo quale modifica di rilievo che il **distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo non è più considerato** un rapporto di prestazioni, purché siano **rispettate** precise condizioni.

2.5 Pluralità di prestazioni

Anche con la nuova LIVA viene avantutto stabilito il principio che **prestazioni indipendenti** vengono trattate in modo separato.

Vi sono tuttavia operazioni commerciali che costituiscono una **combinazione di prestazioni**, essendo il risultato di **più componenti** trattate ai fini IVA in modo diverso: aliquote differenti e/o operazioni imponibili o escluse.

Per opportune ragioni di praticità la nuova LIVA ha introdotto la **regola del 70%**: se vi è una prestazione che rappresenta almeno il 70% della combinazione di prestazioni, tutta la prestazione **può** venir trattata come la prestazione preponderante (che supera il 70%).

Resta comunque la possibilità di separare concretamente le singole prestazioni ed assoggettarle secondo le differenti norme di legge.

Per quanto riguarda le prestazioni accessorie, quali ad esempio gli **imballaggi**, viene confermato che sono fiscalmente considerate come la prestazione principale.

2.6 Prestazioni escluse

2.6.1 Principio - Elenco esaustivo

Le prestazioni escluse, elencate dalla legge in modo **esaustivo**, **non sono assoggettate** e comportano una corrispondente **correzione della DIP**.

Con la nuova LIVA sono state confermate le precedenti **prestazioni** escluse, con **l'aggiunta** delle seguenti:

- a) le prestazioni di organizzazioni di **utilità pubblica** e le prestazioni di terzi a favore di quest'ultime, volte a promuoverne l'immagine;

- b) le prestazioni effettuate **all'interno della medesima collettività pubblica**;

- c) le prestazioni di **arbitrato**.

2.6.2 Opzione per l'imposizione

Il contribuente ha la facoltà di **optare per l'assoggettamento di una parte** delle prestazioni escluse.

Le modalità per optare per l'assoggettamento sono state sostanzialmente **semplificate**, abolendo l'utilizzo di formulari speciali e la richiesta preventiva all'AFC.

Con l'emissione della fattura (per prestazioni in linea di principio escluse) e l'indicazione separata dell'IVA il contribuente esprime chiaramente l'opzione di assoggettamento.

L'opzione è possibile **solo** per una parte delle prestazioni escluse; **essa non è autorizzata** per le seguenti operazioni dettagliatamente elencate dalla legge:

- a) operazioni di **assicurazione e riassicurazione**;
- b) operazioni del **mercato monetario e dei capitali** (con un lungo elenco di dettaglio);
- c) operazioni di **scommesse, lotterie e giochi d'azzardo**;
- d) operazioni in ambito **immobiliare** (così ad esempio la vendita o la locazione di immobili, esclusi quelli del settore alberghiero) **limitatamente** ai casi in cui il destinatario utilizza il bene per **scopi esclusivamente privati**. Precisiamo che per queste operazioni in ambito immobiliare è per contro prevista la **facoltà di optare** se il destinatario utilizza questi beni per scopi imprenditoriali.

2.7 Prestazioni esenti

2.7.1 Principi

Il motivo dell'**esenzione** di forniture e prestazioni è il fatto della loro **esportazione**.

Tali forniture e prestazioni sono in pratica assoggettate con l'**ali-quota zero e danno diritto alla completa DIP**.

In linea di principio la nuova LIVA riprende e conferma i principi invalsi con la vecchia LIVA, seppure con alcune precisazioni.

2.7.2 Comprova dell'esportazione

Determinante per l'esenzione è la **comprova** dell'esportazione, rispettivamente dell'utilizzo all'estero: la sistematica e completa **raccolta della documentazione** necessaria (con particolare riferimento oltre che ai contratti ed alle fatture anche ai formulari doganali) è quindi da organizzare con attenzione.

2.7.3 Beni sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero

Le forniture di beni che si trovano sotto vigilanza doganale in territorio svizzero sono considerate **esenti** (conferma della vecchia LIVA).

Si tratta dei seguenti regimi doganali:

- a) regime di transito;
- b) deposito doganale;
- c) ammissione temporanea;
- d) perfezionamento attivo;
- e) deposito franco doganale.

2.7.4 Locazione di beni all'estero

Con la nuova LIVA i beni dati in locazione o in noleggio all'estero sono **esenti** da imposta se sono utilizzati o sfruttati **prevalentemente all'estero**; è il caso ad esempio dei macchinari impiegati all'estero.

E' utile ricordare che il **noleggio e la locazione** rientrano nella definizione di messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, pertanto queste operazioni ai fini LIVA sono trattate quali **forniture**.

2.7.5 Organizzazione di manifestazioni all'estero

Si evidenzia che l'esenzione delle prestazioni svolte all'estero è stata estesa anche agli **organizzatori di manifestazioni** che si tengono al di fuori del territorio nazionale.

2.8 Rappresentanza

I rapporti di rappresentanza sono un capitolo complesso ed importante per le dirette conseguenze sulla determinazione del debitore d'imposta ma soprattutto dell'**avente diritto** alla DIP. Può infatti verificarsi l'impossibilità di un recupero completo dell'imposta precedente.

Con la vecchia LIVA i requisiti formali per la **comprova** del rapporto di rappresentanza (che possono eccedere quelli della contrattualistica) erano eccessivamente restrittivi; quella nuova ha **attenuato** questi requisiti, che investono ancora tuttavia ancora un'importanza notevole.

Per quanto riguarda il **contenuto** rileviamo avantutto che, come regola generale, l'**esecutore** - e quindi il responsabile ai fini IVA - di una prestazione è la persona che agisce quale **fornitore**.

Nel caso di un contratto di rappresentanza la prestazione è **attribuita al rappresentato** (nel caso usuale: al fornitore) solo se sono debitamente comprovati:

- a) il fatto che il rappresentante agisce sulla base di un contratto di rappresentanza
e
- b) il rappresentato è chiaramente identificabile
e
- c) il destinatario è informato del contratto di rappresentanza o lo può desumere dalle circostanze.

Richiamate le esigenze formali, **ampie e da comprovare concretamente**, è consigliabile a **tutte le parti contrattuali** di curare con attenzione questi aspetti.

3. Base di calcolo (controprestazione)

3.1 Principi generali

L'imposta dovuta è il prodotto tra la **controprestazione effettivamente ricevuta** e l'aliquota applicabile.

La controprestazione è "il valore patrimoniale" che il destinatario di una prestazione impiega per ottenere detta prestazione.

Di regola, si tratta dunque di un **importo quantificabile** ed **effettivamente ricevuto**; nell'importo della controprestazione sono da includere anche tutte **le spese** che vengono effettivamente riscalate.

I casi semplici sono di regola essenzialmente quelli attinenti a prestazioni **tra terzi**, liberi quindi da vincoli particolari e fondati solo sul perseguimento dei propri interessi economici.

3.2 Casi particolari

3.2.1 Premesse

In determinati casi particolari la controprestazione convenuta può venir determinata tenendo conto di fattori che esulano dalle usuali e generali regole del mercato, in conseguenza di motivazioni economiche di altra natura.

Sia la vecchia che la nuova LIVA prevedono quindi delle disposizioni per determinare il "vero" valore della transazione.

3.2.2 Prestazioni a persone strettamente vincolate

La cerchia delle persone strettamente vincolate è definita con un richiamo all'art. 69 della legge federale sulle imposte dirette.

Si tratta di persone che possiedono almeno il 20% del capitale della società che eroga la prestazione oppure una partecipazione in detta società con un valore venale di almeno CHF 2 mio (a partire dall'1.1.2011 questi parametri verranno ridotti al 10%, rispettivamente a CHF 1 mio).

In questi casi la base di calcolo può risultare **differente** da quella convenuta, poiché **determinante** è il valore che sarebbe stato **convenuto tra terzi**.

3.2.3 Prestazioni nella forma di permuta

Per la natura stessa del contratto, **nei casi di permuta**, il valore o non è indicato o è valutato secondo criteri particolari.

La nuova LIVA precisa che, anche per questa fattispecie, determinante è il **valore di mercato** della prestazione fornita.

3.2.4 Prestazioni tra datore di lavoro e dipendenti

Si tratta di una problematica non espressamente menzionata nel testo di legge, ma comunque in pratica molto frequente.

In linea di principio valgono le seguenti regole di base:

- a) prestazione del datore di lavoro alle quali il personale ha diritto sono da valutare almeno al **prezzo di costo**;
- b) prestazioni in natura sono parificate ad una **permuta** e quindi la controprestazione è assoggettata al **valore di mercato**.

Per cercare un certo **allineamento con le imposte dirette** sono state inoltre stabilite le seguenti regole:

- a) prestazioni che **non** devono essere dichiarate nel **certificato di salario non** costituiscono controprestazione **assoggettabile**;
- b) per inverso, prestazioni che fanno **parte del salario imponibile** sono da **assoggettare all'IVA**, con le stesse regole per la quantificazione applicabili al certificato di salario.

3.3 Controprestazione in valuta estera

Per la **conversione in CHF** della controprestazione in valuta estera fa stato:

- a) la **data di emissione della fattura**, o in sua assenza
- b) la data di **contabilizzazione** della controprestazione (ricavo per esempio).

La data del **pagamento è ininfluente**.

Il contribuente può scegliere tra i seguenti tre modi di **definizione del corso** da applicare:

- a) il cambio **mensile medio** pubblicato dall'**AFC**;
- b) il cambio del **giorno** (vendita);
- c) il cambio **convenzionale** scelto dal **gruppo** (non inteso unicamente ai fini IVA ma bensì in senso lato). **Questa possibilità di scelta è nuova**.

Una volta scelto un modo esso va **tenuto per un periodo fiscale**.

4. Fattura - Requisiti formali

4.1. Premesse

È fuor di dubbio che la **fattura** costituisce un importante **mezzo di prova** per la determinazione del debito, rispettivamente credito fiscale. Negli anni scorsi l'AFC aveva interpretato in modo molto restrittivo la relativa norma di legge, sollevando molte critiche di **eccesso di formalismo**.

Tra gli obiettivi della nuova LIVA figura anche quello di una opportuna riduzione della possibilità di sconfinare in forme di formalismo ingiustificate.

La nuova formulazione dei requisiti risulta di conseguenza un po' meno rigida, a scapito comunque della precisione.

Come per il passato rimane valida la **regola** di emettere, rispettivamente esigere, fatture **formalmente in ordine**, così da evitare oneri fiscali o lavori amministrativi non necessari.

4.2 Requisiti formali della fattura (per chi *emette* la fattura)

Il fornitore della prestazione ha l'obbligo, su richiesta del destinatario, di emettere una fattura che rispetti i requisiti specificati dalla nuova LIVA, ossia:

- a) **devono** essere chiaramente specificati
 - il fornitore
 - il destinatario
 - il genere della prestazione
- b) devono di **regola** essere indicati
 - n. IVA del fornitore
 - data e periodo della fornitura se diversi dalla data della fattura
 - ammontare (controprestazione)
 - aliquota applicabile e ammontare di IVA o, nel caso di prezzi IVA inclusa, l'aliquota applicata.

L'indicazione "di regola" dovrebbe permettere di utilizzare anche fatture formalmente non ineccepibili, fermo restando che sarà **anche in futuro buona regola allestire fatture nel pieno rispetto delle indicazioni di legge**.

4.3 Fattura e deduzione dell'imposta precedente (per chi *riceve* la fattura)

Le disposizioni relative alla formalità della fattura nell'ambito della DIP sono state modificate in modo **positivo**, abolendo quelle formulazioni che **escludevano la DIP** a causa di **carenze di forma** della fattura. In linea di principio la DIP deve venir fatta valere sulla base di una documentazione regolare e conforme.

Tuttavia, quale novità della nuova LIVA, nel caso di carenze nella documentazione, la DIP deve venir accettata se il contribuente **comprova di aver versato l'imposta precedente al suo fornitore**.

4.4 Scontrini

Come fino ad ora gli scontrini di cassa fino a **CHF 400 non devono necessariamente contenere dei dettagli relativi al destinatario della prestazione**.

4.5 Correzione di una fattura

La nuova LIVA pone dei requisiti formali precisi per la **correzione a posteriori di una fattura errata**, tramite l'**annullamento** della fattura precedente con la comprova della ricezione da parte del destinatario del nuovo documento (**ovvero nuova fattura che rinvia alla fattura originale annullandola**). Ciò deve avvenire nel limite del diritto commerciale e può essere fatto senza l'uso di particolari formulari. L'applicazione pratica di questa norma sarà da verificare nel prossimo futuro.

Nel frattempo, come già nel passato, è consigliabile procedere all'annullamento e riemissione di fatture per il tramite di note di credito.

5. Diritto alla deduzione dell'IVA precedente e sue correzioni

5.1 Premessa

Per l'allestimento del conteggio dare-avere il contribuente può scegliere tra il **sistema analitico** e quello delle **aliquote a saldo** (vedi considerazioni separate).

Per quest'ultimo sistema la DIP è già dedotta forfettariamente poiché, per ogni settore di attività, si applica un'aliquota inferiore a quella ordinaria del 7,6%, che già tiene conto dell'IVA precedente. Le considerazioni che seguono si riferiscono pertanto **solo** ai contribuenti che hanno **optato per il sistema analitico**.

5.2 Principi della deducibilità dell'IVA precedente

5.2.1 Regola generale

L'IVA precedente pagata da un contribuente nel contesto dello svolgimento di un'attività imprenditoriale è **pienamente deducibile**. L'IVA precedente può essere in relazione a:

- a) operazioni con altri **fornitori svizzeri contribuenti IVA**;
- b) imposta **sull'acquisto**;
- c) imposta **sull'importazione**.

5.2.2 Particolarità

Si ritiene opportuno segnalare che:

- a) la DIP è estesa anche ai beni di principio esclusi, ma per i quali si è **optato per il loro assoggettamento**;
- b) l'**amministrazione di partecipazioni** è ora considerata **attività imprenditoriale** e rientra quindi nei meccanismi del rendiconto dare-avere.

5.3 Correzioni della DIP

La correzione della DIP (detta altrimenti: la **riduzione** dell'importo di imposta precedente deducibile) tocca sovente fattispecie complesse, pur essendo i presupposti che comportano tali correzioni abbastanza chiari.

Le principali regole sono brevemente illustrate nei punti seguenti.

5.3.1 Esclusione dal diritto alla DIP

Nel caso in cui un'azienda opera unicamente in un **campo d'attività** che per definizione è **escluso** dal campo IVA, vi è una **completa esclusione** dal diritto alla DIP.

5.3.2 Doppia utilizzazione

All'interno dell'impresa vi possono essere beni o servizi che vengono utilizzati in modo **misto**, cioè in parte per prestazioni che danno diritto alla DIP ed in parte per prestazioni escluse dalla DIP.

In questi casi la DIP viene corretta (cioè ridotta) **proporzionalmente** all'uso che ne viene fatto per operazioni imponibili, rispettivamente escluse.

Rispetto alla vecchia LIVA non si riscontrano in questo campo modifiche di rilievo.

5.3.3 Consumo proprio

Per il trattamento fiscale del consumo proprio la nuova LIVA prescrive avantutto che esso **non è più** considerato una **prestazione imponibile**.

Il **consumo proprio** è per contro una fattispecie importante per la **correzione della DIP**.

Il consumo proprio si realizza quando il contribuente utilizza beni o servizi, per i quali in precedenza ha proceduto ad una DIP, **estraendoli** dall'ambito imprenditoriale, in particolare:

- a) **al di fuori dell'attività** imprenditoriale, per esempio a **scopi privati**;
- b) per **attività escluse** dal campo IVA;
- c) a **scopo gratuito**, senza motivo imprenditoriale;
- d) su **attivi aziendali** presenti al momento in cui **cessa l'assoggettamento**.

In questo contesto segnaliamo due novità particolari e di rilievo, soprattutto a dipendenza del diffuso utilizzo pratico di queste fattispecie:

- a) **regali** fino a CHF 500 per anno e per persona, nonché regali pubblicitari e campioni **non costituiscono più consumo proprio**, poiché “il motivo imprenditoriale è presente”;
- b) **costi di vitto** nell'ambito imprenditoriale danno ora diritto al **100%** della DIP, essendo abrogata la norma che limitava la DIP al 50%.

5.3.4 *Flussi finanziari senza prestazione*

Per questo settore la nuova LIVA comporta modifiche e precisazioni di rilievo.

In applicazione degli art. 18 e 33 nuova LIVA, per i flussi finanziari senza prestazione risulta che:

- a) unicamente i **sussidi** ed altri **contributi di diritto pubblico**, fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche, nonché quelli relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti, comportano l'obbligo di **ridurre proporzionalmente** la DIP;
- b) gli altri **flussi finanziari senza prestazione** (come per esempio flussi finanziari senza prestazioni con il proprio azionista, risanamenti, prestiti senza interessi, rinuncia di debiti, incasso di dividendi) sono irrilevanti ai fini IVA, **non causano più** quindi una corrispondente **correzione della DIP**.

5.4 Sgravio fiscale successivo

Di principio questa norma, che esisteva già con la vecchia legge, permette di recuperare parzialmente una quota di IVA precedente su beni o servizi gravati di IVA, **per i quali non si è potuto recuperare l'IVA** in assenza dei presupposti.

Ora si codifica più precisamente come procedere in tale ambito, soprattutto in relazione ad immobili.

5.5 Per il settore bancario

Come a norma della vecchia LIVA il settore **bancario** può continuare a determinare **il grado di recupero** dell'IVA precedente tramite **un metodo forfettario**.

Per le banche che già lo applicano non vi sono particolari necessità di adattamento, ma **una verifica del sistema di calcolo** potrebbe essere opportuna anche **sulla base dei recenti opuscoli Finanza n. 14 (settembre 2009) e 14a (1.1.2008) che restano in vigore** anche in regime di nuova LIVA.

5.6 Casi particolari

Per gli aspetti fiscali relativi alle società di partecipazione ed alla deduzione fittizia nell'ambito dei beni mobili usati richiamiamo quanto esposto ai relativi punti.

6. Beni mobili usati – Deduzione fittizia

La terminologia deduzione fittizia introdotta con la nuova LIVA **sostituisce l'imposizione dei margini**.

La formulazione in italiano dell'art. 28 cpv. 3 nuova LIVA è imprecisa, per cui risulta necessario riferirsi al testo in francese o in tedesco. Il meccanismo della **deduzione** fittizia è applicabile ad una fattispecie molto **delimitata**, per un mercato - quello dei beni mobili usati - abbastanza vasto.

Il contribuente IVA ha la **facoltà** di chiedere la deduzione fittizia **esclusivamente** alle seguenti condizioni:

- a) fornitura di beni **mobili usati**, che abbiano un valore accertabile;
- b) **acquistati** sul territorio svizzero da un **non contribuente IVA**;
- c) **forniti** sul territorio svizzero.

A queste condizioni, il contribuente IVA che ha acquistato senza IVA e che vende con IVA potrà far valere in deduzione un importo di IVA **calcolatorio** in base al prezzo di acquisto. Il **prezzo pagato** al fornitore non contribuente è considerato **IVA compresa**.

La precisazione relativa al territorio svizzero significa che la deduzione fittizia **non** è ammessa nel caso di importazione o esportazione del bene mobile usato.

7. Procedura di notifica

La procedura di notifica rappresenta una particolare forma di adempimento degli obblighi fiscali tra contribuenti. La possibilità di utilizzo è **limitata** ai casi specificati dalla nuova LIVA.

La principale novità è di natura formale poiché con la nuova LIVA la procedura di notifica deve venir formalizzata nell'ambito e nei termini d'inoltro del **rendiconto ordinario**, con l'indicazione nell'apposito riquadro inserito nel rendiconto e con l'**aggiunta** della notifica allestita con il formulario **separato**.

In linea di principio, i **requisiti di contenuto** per la procedura di notifica sono rimasti invariati e possono venir riassunti come segue:

- a) trova applicazione nel caso di **trasferimenti di patrimonio** effettuati nell'ambito di
 - **ristrutturazioni** di cui agli art. 19 e 61 della legge federale sull'imposta diretta; il termine ristrutturazione comprende in particolare le operazioni di fusione, scissione o trasformazione di aziende,
oppure
 - costituzione, liquidazione o altri negozi giuridici contemplati dalla **legge federale sulle fusioni**;
- b) la procedura di notifica è **obbligatoria**
 - in **ogni caso**, se il trasferimento è effettuato a favore di una persona **strettamente vincolata** (titoli di partecipazioni determinanti o persone vicine all'azienda);
 - se l'IVA è **superiore** a CHF 10'000, nel caso in cui il trasferimento di patrimonio avviene **tra terzi** (novità).

Operazioni transfrontaliere

1. Imposta sull'acquisto

1.1 Premesse

Il legislatore ha avantutto apportato una radicale **variazione** nella **denominazione** dell'imposta, sostituendo il precedente "assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero" (OPSE) con l'imposta sull'acquisto.

La nuova dicitura è accompagnata da importanti modifiche di **contenuto**, con una ristrutturazione ed estensione delle fattispecie assoggettate all'imposta sull'acquisto.

1.2 Oggetto dell'imposta sull'acquisto

Sono sottoposti all'imposta sull'acquisto:

a) le **prestazioni di servizi**, con luogo di prestazione su territorio svizzero

e

le **forniture** su territorio svizzero (non sottoposte all'imposta sull'importazione)

se

effettuate da **imprese** con **sede all'estero non iscritte come contribuenti**;

b) l'importazione di **supporti di dati** contenenti servizi, programmi informatici, consulenze o perizie il cui valore **non è al momento determinabile** (e infatti, nei casi in cui il valore è determinato, il passaggio doganale è sottoposto all'imposta sull'importazione).

1.3 Soggetto dell'imposta sull'acquisto

Soggetto fiscale è il **destinatario** dell'oggetto d'imposta descritto al punto precedente; la procedura di assoggettamento è diversa a dipendenza della qualifica del soggetto fiscale.

Per il destinatario che **è già contribuente non** sorgono problematiche particolari poiché prestazioni di servizi e forniture aventi le caratteristiche menzionate sono da assoggettare nello stesso modo di acquisti effettuati su territorio svizzero.

Per il destinatario che **non è contribuente** valgono le seguenti regole:

- a) gli acquisti nel corso dell'anno civile sono **inferiori** a CHF 10'000: nessun assoggettamento all'imposta sull'acquisto;
- b) gli acquisti nel corso dell'anno civile **superano** CHF 10'000: essi sono imponibili e il destinatario deve, entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile, dichiarare all'AFC le prestazioni acquisite.

In quest'ambito si rileva che per le **forniture da imprese con sede all'estero**, non iscritte al registro dei contribuenti e che non soggiacciono all'imposta sull'importazione, trovano applicazione le norme **dell'imposta sull'acquisto**.

2. Imposta sull'importazione

Dal profilo **materiale** la nuova LIVA riprende in linea di principio le disposizioni finora vigenti e le modifiche redazionali sono state apportate nell'ottica di una miglior chiarezza.

Viene in particolare confermata l'applicabilità della **legislazione doganale** e il fatto che **oggetto** dell'imposta sull'importazione possono essere solamente **beni**, nonché servizi e diritti **ivi incorporati**.

Da un punto di vista dell'**applicazione pratica** rileviamo che sono pure confermate diverse **facilitazioni operative**, tra cui ad esempio l'utilizzo del cosiddetto **conto presso la dogana** (conto della procedura accentrata di conteggio), nonché il **riporto del pagamento dell'imposta** per esportatori abituali con una regolare eccedenza d'imposta precedente; per entrambe le casistiche esiste inoltre la facoltà di **accorciare** il periodo di rendiconto ad **un mese**.

1. Indice delle materie in ordine di articolo LIVA

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

(Legge sull'IVA, LIVA) del 12.6.2009

Titolo primo: Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e principi della legge*
- Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale*
- Art. 3 Definizioni*
- Art. 4 Samnaun e Sampuoir*
- Art. 5 Indicizzazione*
- Art. 6 Trasferimento dell'imposta*
- Art. 7 Luogo della fornitura*
- Art. 8 Luogo della prestazione di servizi*
- Art. 9 Distorsioni della concorrenza*

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero

Capitolo 1: Soggetto fiscale

- Art. 10 Principio*
- Art. 11 Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento*
- Art. 12 Collettività pubbliche*
- Art. 13 Imposizione di gruppo*
- Art. 14 Inizio e fine dell'assoggettamento e dell'esenzione dall'assoggettamento*
- Art. 15 Responsabilità solidale*
- Art. 16 Successione fiscale*
- Art. 17 Sostituzione fiscale*

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

- Art. 18 Principio*
- Art. 19 Pluralità di prestazioni*
- Art. 20 Attribuzione delle prestazioni*
- Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta*
- Art. 22 Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta*
- Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta*

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d'imposta

- Art. 24 Base di calcolo*
- Art. 25 Aliquote d'imposta*

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale*Art. 26 Fattura**Art. 27 Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata***Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente***Art. 28 Principio**Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente**Art. 30 Doppia utilizzazione**Art. 31 Consumo proprio**Art. 32 Sgravio fiscale successivo**Art. 33 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente***Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale**

Sezione 1: Basi temporali

*Art. 34 Periodo fiscale**Art. 35 Periodo di rendiconto*

Sezione 2: Entità del credito fiscale e procedura di notifica

*Art. 36 Metodo di rendiconto effettivo**Art. 37 Allestimento del rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfetaria**Art. 38 Procedura di notifica*

Sezione 3: Nascita, modifica e prescrizione del credito fiscale

*Art. 39 Sistema di rendiconto**Art. 40 Nascita del credito fiscale**Art. 41 Modifica successiva del debito fiscale e della deduzione dell'imposta precedente**Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione**Art. 43 Passaggio in giudicato del credito fiscale**Art. 44 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale***Titolo terzo: Imposta sull'acquisto***Art. 45 Assoggettamento**Art. 46 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta**Art. 47 Periodo fiscale e periodo di rendiconto**Art. 48 Nascita del debito fiscale e prescrizione del diritto di tassazione**Art. 49 Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali***Titolo quarto: Imposta sull'importazione***Art. 50 Diritto applicabile**Art. 51 Assoggettamento**Art. 52 Oggetto dell'imposta**Art. 53 Importazioni esenti da imposta**Art. 54 Calcolo dell'imposta**Art. 55 Aliquote d'imposta**Art. 56 Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale**Art. 57 Interesse moratorio**Art. 58 Eccezioni all'obbligo di pagare interessi moratori**Art. 59 Diritto alla restituzione dell'imposta e prescrizione**Art. 60 Restituzione per riesportazione**Art. 61 Interesse remuneratorio**Art. 62 Competenza e procedura**Art. 63 Riporto del pagamento dell'imposta**Art. 64 Condoni dell'imposta***Titolo quinto: Procedura applicabile all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto****Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali***Art. 65 (Competenze dell'AFC)***Capitolo 2: Diritti e obblighi del contribuente***Art. 66 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento**Art. 67 Rappresentanza fiscale**Art. 68 Obbligo d'informazione**Art. 69 Diritto d'informazione**Art. 70 Contabilità e conservazione**Art. 71 Presentazione del rendiconto**Art. 72 Correzione di lacune nel rendiconto***Capitolo 3: Obbligo di terzi di fornire informazioni***Art. 73 (Obbligo dei terzi di fornire informazioni)***Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità***Art. 74 Segreto**Art. 75 Assistenza amministrativa**Art. 76 Trattamento e conservazione automatizzati dei dati**Art. 77 Verifica*

- Art. 78 *Controllo*
- Art. 79 *Tassazione d'ufficio*
- Art. 80 *Semplificazioni*

Capitolo 5: Procedura di decisione e di ricorso

- Art. 81 *Principi*
- Art. 82 *Decisioni dell'AFC*
- Art. 83 *Reclamo*
- Art. 84 *Spese procedurali e ripetibili*
- Art. 85 *Revisione, interpretazione e rettifica*

Capitolo 6: Riscossione

- Art. 86 *Pagamento dell'imposta*
- Art. 87 *Interesse moratorio*
- Art. 88 *Rimborso al contribuente*
- Art. 89 *Esecuzione*
- Art. 90 *Agevolazioni di pagamento*
- Art. 91 *Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta*
- Art. 92 *Condoni dell'imposta*

Capitolo 7: Garanzia dell'imposta

- Art. 93 *Garanzie*
- Art. 94 *Altri provvedimenti di garanzia*
- Art. 95 *Cancellazione dal registro di commercio*

Titolo sesto: Disposizioni penali

- Art. 96 *Sottrazione d'imposta*
- Art. 97 *Commisurazione della pena e sottrazione d'imposta qualificata*
- Art. 98 *Violazione di obblighi procedurali*
- Art. 99 *Ricettazione fiscale*
- Art. 100 *Infrazioni commesse nell'azienda*
- Art. 101 *Concorso di infrazioni*
- Art. 102 *Autodenuncia*
- Art. 103 *Azione penale*
- Art. 104 *Garanzie procedurali*
- Art. 105 *Prescrizione dell'azione penale*
- Art. 106 *Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese*

Titolo settimo: Disposizioni finali**Capitolo 1: Disposizioni di esecuzione**

- Art. 107 *Consiglio federale*
- Art. 108 *DFF (Dipartimento federale delle finanze)*
- Art. 109 *Organo consultivo*

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

- Art. 110 *Diritto previgente: abrogazione*
- Art. 111 *Modifica del diritto vigente*

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

- Art. 112 *Applicazione del diritto anteriore*
- Art. 113 *Applicazione del nuovo diritto*
- Art. 114 *Possibilità di scelta*
- Art. 115 *Modifica delle aliquote d'imposta*

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

- Art. 116 *(Referendum ed entrata in vigore)*

2. Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

del 12 giugno 2009

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008²,
decreta:*

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e principi della legge

¹ La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.

² La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:

- a. un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero);
- b. un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
- c. un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

³ La riscossione è effettuata secondo i principi:

- a. della neutralità concorrenziale;
- b. dell'economicità del pagamento e della riscossione;
- c. della trasferibilità dell'imposta.

RS 641.20

¹ RS 101

² FF 2008 6033

Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale

¹ Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione riscosse dai Cantoni e dai Comuni non sono considerate imposte dello stesso genere ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione federale.

² Possono essere riscosse se non includono l'imposta sul valore aggiunto nella loro base di calcolo.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane (LD);
- b. beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
- c. prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
- d. fornitura:
 - 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
 - 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
 - 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
- e. prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
 - 1. valori e diritti immateriali vengono ceduti;
 - 2. non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
- f. controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
- g. attività sovrana: attività di una collettività pubblica che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;

³ RS 631.0

- h. persone strettamente vincolate: i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; una partecipazione è considerata determinante se supera i valori soglia di cui all'articolo 69⁴ della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta (LIFD); tali valori soglia si applicano per analogia alle società di persone;
- i. dono: liberalità fatta allo scopo di arricchire il beneficiario e senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è considerata dono anche se è menzionata una o più volte, in orma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di utilizzazione della ditta o del logo del donatore; i contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni;
- j. organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD.
- k. fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.

Art. 4 Samnaun e Sempuoir

¹ Finché le valli di Samnaun e di Sempuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste due valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di servizi.

² Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Tschlin.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Tschlin. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.

Art. 5 Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 31 capoverso 2 lettera c, 37 capoverso 1, 38 capoverso 1 e 45 capoverso 2 lettera b allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

⁴ Nella versione della legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (RU 2008 2893).

⁵ RS 642.11

Art. 6 Trasferimento dell'imposta

¹ Il trasferimento dell'imposta è retto da accordi di diritto privato.

² I tribunali civili sono competenti per giudicare le controversie in materia di trasferimento dell'imposta.

Art. 7 Luogo della fornitura

¹ È considerato luogo della fornitura quello:

- a. in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporre economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;
- b. dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

² È considerato luogo della fornitura di energia elettrica e di gas in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

Art. 8 Luogo della prestazione di servizi

¹ Fatto salvo il capoverso 2, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale.

² È considerato luogo della prestazione di servizi:

- a. per prestazioni di servizi di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti, anche se eccezionalmente fornite a distanza: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività; sono segnatamente considerate tali le seguenti prestazioni di servizi: i trattamenti e terapie, le prestazioni di cura, la cura del corpo, la consulenza coniugale, familiare e personale, le prestazioni sociali e di aiuto sociale nonché l'assistenza all'infanzia e alla gioventù;

- b. per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e di organizzatori di manifestazioni: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;
- c. per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;
- d. per prestazioni della ristorazione: il luogo in cui la prestazione di servizi è effettivamente fornita;
- e. per prestazioni di trasporto di persone: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso; per i trasporti transfrontalieri, il Consiglio federale può stabilire che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa;
- f. per prestazioni di servizi relative a un fondo: il luogo in cui si trova il fondo; sono segnatamente considerate tali: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio;
- g. per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.

Art. 9 Distorsioni della concorrenza

Per evitare le distorsioni della concorrenza causate da doppie imposizioni o lacune di imposizione nell'ambito delle prestazioni transfrontaliere, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione tra fornitura e prestazione di servizi in deroga all'articolo 3 nonché definire il luogo della prestazione in deroga agli articoli 7 e 8.

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero

Capitolo 1: Soggetto fiscale

Art. 10 Principio

¹ È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento in virtù del capoverso 2. Esercita un'impresa chiunque:

- a. svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; e
- b. agisce in nome proprio nei confronti dei terzi.

² È esentato dall'assoggettamento di cui al capoverso 1 chi:

- a. realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta;
- b. esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45–49); non è tuttavia esentato chi esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

³ La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.

Art. 11 Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento

¹ Chiunque esercita un'impresa ed è esentato dall'assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.

² La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento dev'essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

Art. 12 Collettività pubbliche

¹ Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico.

² I servizi possono riunirsi in un unico soggetto fiscale. Tale riunione può essere scelta per l'inizio di ogni periodo fiscale. Dev'essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

³ Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche non eccede 25 000 franchi all'anno. In caso contrario, esso rimane esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche non supera 100 000 franchi all'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

⁴ Il Consiglio federale determina quali prestazioni delle collettività pubbliche sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili.

Art. 13 Imposizione di gruppo

¹ Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d'imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa nonché persone fisiche.

² La riunione in un gruppo d'imposizione può essere scelta per l'inizio di ogni periodo fiscale. Può esservi posto termine per la fine di un periodo fiscale.

Art. 14 Inizio e fine dell'assoggettamento e dell'esenzione dall'assoggettamento

¹ L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale.

² L'assoggettamento termina:

- a. con la cessazione dell'attività imprenditoriale;
- b. in caso di liquidazione patrimoniale, con la chiusura della procedura di liquidazione.

³ L'esenzione dall'assoggettamento termina appena la cifra d'affari totale conseguita nell'ultimo esercizio commerciale raggiunge il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 o è presumibile che tale limite sarà superato entro 12 mesi dall'avvio o dall'ampliamento dell'attività imprenditoriale.

⁴ La dichiarazione di rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento può essere effettuata al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.

⁵ Se la cifra d'affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 ed è presumibile che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente deve annunciare la fine dell'assoggettamento. Tale annuncio può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d'affari determinante non è più raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento secondo l'articolo 11. Tale rinuncia diventa efficace all'inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 15 Responsabilità solidale

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- a. i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità di diritto civile;
- b. chi organizza o fa organizzare un'asta volontaria;
- c. ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d'imposizione (art. 13), per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;
- d. in caso di trasferimento dell'impresa: il precedente debitore, per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento, durante tre anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso;
- e. alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;
- f. per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all'estero: gli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

² Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere e ed f rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d'aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.

³ È fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo (DPA).

⁴ Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l'imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

⁵ La persona solidamente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente

Art. 16 Successione fiscale

¹ Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

² Chi assume un'impresa subentra nei diritti e obblighi fiscali del dante causa.

Art. 17 Sostituzione fiscale

L'adempimento degli obblighi fiscali delle società commerciali estere e delle comunità di persone estere senza personalità giuridica incombe anche ai loro soci.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Art. 18 Principio

¹ Soggiacciono all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.

² In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:

⁶ RS 313.0

- a. i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale;
- b. i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;
- c. i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua;
- d. i doni;
- e. i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;
- f. i dividendi e altre quote di utili;
- g. i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;
- h. gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;
- i. gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;
- j. le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;
- k. i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1;
- l. gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.

Art. 19 Pluralità di prestazioni

¹ Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente.

² Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).

³ Le prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisi-

bile costituiscono un'operazione economica unica e sono trattate come una prestazione complessiva.

⁴ Le prestazioni accessorie, quali la fornitura di imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale.

Art. 20 Attribuzione delle prestazioni

¹ Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.

² Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:

- a. può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e
- b. comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.

³ Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.

Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta

¹ Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.

² Sono esclusi dall'imposta:

1. il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 1997⁷ sulle poste;
2. le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
3. le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi

⁷ RS 783.0

presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;

4. le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
5. le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
6. le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;
7. il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
8. le prestazioni fornite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, le prestazioni fornite da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura;
9. le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
10. le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
11. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le prestazioni di vitto e alloggio ad esse relative:
 - a. le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito di insegnanti privati e scuole private,
 - b. i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
 - c. gli esami nell'ambito della formazione,

d. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a–c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione,

e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a–c;

12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
13. le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, nella misura in cui viene richiesta una determinata controprestazione, nei seguenti settori:
 - a. rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche;
 - b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, nonché dibaracconisti, compresi i giochi d'abilità;
 - c. visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici;
 - d. prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
15. le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere;

17. le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza e mercatini dell'usato) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18. le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione;
19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
- la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
 - la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
 - le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il recupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso),
 - le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
 - le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
 - la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁸ sugli investimenti collettivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali

gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;

20. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
- la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
 - la locazione di aree di campeggio,
 - la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso pubblico, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta,
 - la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
 - la locazione di cassette di sicurezza,
 - la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
22. le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
23. le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse;
24. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo;
25. le prestazioni effettuate tra casse di compensazione e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto

⁸ RS 951.31

⁹ RS 831.10

applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali;

26. la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;

27. le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica;

28. le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica;

29. l'esercizio di funzioni d'arbitrato.

³ Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.

⁴ Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del fornitore o del destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.

⁵ Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.

Art. 22 Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione).

² L'opzione è esclusa per:

- a. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23;
- b. le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente per scopi privati.

Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta

¹ L'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo.

² Sono esenti dall'imposta:

1. la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento;
2. la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché i beni siano trasportati o spediti direttamente all'estero e il destinatario della fornitura li utilizzi prevalentemente all'estero;
3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD¹⁰), del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD) oppure a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD);
4. il trasporto di beni all'estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura;
5. il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell'articolo 69 LD;
6. il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse;
7. l'esecuzione di prestazioni di trasporto e di attività accessorie nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, all'estero o in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;
8. la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell'ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;

¹⁰ RS 631.0

9. le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all'estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi prestano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero.

³ Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente.

⁴ Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine.

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d'imposta

Art. 24 Base di calcolo

¹ L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.

² In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

³ In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio.

⁴ In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

⁵ Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto.

⁶ Non sono inclusi nella base di calcolo:

- a. le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;
- b. gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro);
- c. la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile;
- d. le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua.

Art. 25 Aliquote d'imposta

¹ L'imposta ammonta al 7,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² L'imposta ammonta al 2,4 per cento (aliquota ridotta):

- a. sulla fornitura dei beni seguenti:
 1. acqua trasportata in condotte,
 2. alimenti e additivi secondo la legge del 9 ottobre 1992¹¹ sulle derrate alimentari,
 3. bestiame, pollame, pesci,
 4. cereali,
 5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili; purché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con

¹¹ RS 817.0

l'aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l'aliquota normale,

6. alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento,
 7. concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura,
 8. medicinali,
 9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- b. sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;
- c. sulle prestazioni menzionate nell'articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16;
- d. sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nella lavorazione dei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

³ Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono invece offerti in distributori automatici o sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati, si applica l'aliquota ridotta.

⁴ Sino al 31 dicembre 2013, l'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento (aliquota speciale). Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

⁵ Il Consiglio federale definisce in dettaglio i beni e le prestazioni di servizi menzionati nel capoverso 2; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale

Art. 26 Fattura

¹ Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

² La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:

- a. il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale il fornitore della prestazione è iscritto nel registro dei contribuenti;
- b. il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;
- c. la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;
- d. il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;
- e. l'ammontare della controprestazione;
- f. l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta applicabile.

³ Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale.

Art. 27 Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata

¹ Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l'articolo 38 non deve menzionare l'imposta sulle fatture.

² Chi menziona un'imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, salvo che:

- a. effettui una correzione della fattura secondo il capoverso 4; o
- b. provi che non ne risulta una perdita d'imposta per la Confederazione; non vi è perdita d'imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente dedotta è stata rimborsata alla Confederazione.

³ Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un ammontare d'imposta troppo elevato.

⁴ La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, entro i limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento di cui è attestata la ricezione da parte del destinatario e che rinvia alla fattura originale, annullandola.

Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente

Art. 28 Principio

¹ Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti::

- a. l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli;
- b. l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata (art. 45–49);
- c. l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l'imposta sull'importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63).

² Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.

³ Il contribuente può chiedere una deduzione fittizia dell'imposta precedente sull'importo che ha versato se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente ha acquistato, per fornirlo a un acquirente in Svizzera non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, un bene mobile usato e accertabile. Questo importo comprende l'imposta calcolata secondo l'aliquota applicabile al momento dell'acquisto.

⁴ Il contribuente può dedurre l'imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.

Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

¹ Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione.

² In deroga al capoverso 1, vi è diritto alla deduzione dell'imposta precedente, nell'ambito dell'attività imprenditoriale che vi dà diritto, per l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 o 61 LIFD¹².

³ Sono partecipazioni le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute a titolo d'investimento durevole e che procurano un'influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale sono considerate partecipazioni.

⁴ Per le società holding ci si può basare sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 30 Doppia utilizzazione

¹ Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell'ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all'utilizzazione.

² Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell'ambito dell'attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).

Art. 31 Consumo proprio

¹ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono successivamente a cadere (consumo proprio), la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta nel momento in cui tali presupposti sono venuti a cadere. L'imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, dev'essere restituita.

² Vi è segnatamente consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi, sempre che al momento dell'acquisto o del deposito dell'insieme degli stessi o di

relativi componenti abbia proceduto a una deduzione dell'imposta precedente o abbia ottenuto i beni o le prestazioni di servizi nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38, e:

- a. li utilizza al di fuori della sua attività imprenditoriale, in particolare per scopi privati;
- b. li utilizza per un'attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 29 capoverso 1;
- c. li destina a uno scopo gratuito senza che sia dato un motivo imprenditoriale; il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali pubblicitari e campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta;
- d. ha ancora il potere di disporre di tali beni o prestazioni di servizi al momento in cui cessa l'assoggettamento.

³ Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione e il momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta in funzione dell'importo del valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

⁴ Se un bene è utilizzato solo temporaneamente al di fuori dell'attività imprenditoriale o per un'attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il contribuente deve correggere la deduzione dell'imposta precedente in funzione dell'ammontare dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

Art. 32 Sgravio fiscale successivo

¹ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente si verificano successivamente (sgravio fiscale successivo), la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata nel periodo di rendiconto in cui tali presupposti si sono verificati. L'imposta precedente non dedotta, comprese le quote corrette a titolo di consumo proprio, può essere dedotta.

² Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l'importazione e il verificarsi dei presupposti per la deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

³ Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per un'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il contribuente può correggere la deduzione dell'imposta precedente in funzione dell'ammontare dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

Art. 33 Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

² Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente se riceve fondi secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c.

Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale **Sezione 1: Basi temporali**

Art. 34 Periodo fiscale

¹ L'imposta è riscossa per un periodo fiscale.

² Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

³ L'AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede a considerare come periodo fiscale l'esercizio commerciale.

Art. 35 Periodo di rendiconto

¹ All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è:

- a. di norma il trimestre civile;
- b. in caso di allestimento del rendiconto secondo l'aliquota saldo (art. 37 cpv. 1 e 2), il semestre civile;

- c. in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, su domanda del contribuente, il mese civile.

² Su richiesta, l'AFC può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

Sezione 2: Entità del credito fiscale e procedura di notifica

Art. 36 Metodo di rendiconto effettivo

¹ Di norma il rendiconto è allestito secondo il metodo effettivo.

² In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, il credito fiscale del corrispondente periodo di rendiconto si calcola deducendo l'imposta precedente dalla somma dell'imposta dovuta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, dell'imposta sull'acquisto (art. 45) e dell'imposta sull'importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento (art. 63).

Art. 37 Allestimento del rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfetaria

¹ Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 100 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo.

² In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.

³ L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usale per il settore. È fissata dall'AFC dopo consultazione delle associazioni dei settori interessati; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

⁴ Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo dell'aliquota saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo dell'aliquota saldo soltanto dopo tre anni.

La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.

⁵ Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni possono applicare il metodo dell'aliquota forfetaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 38 Procedura di notifica

¹ Se l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi o l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica:

- a. in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD¹³;
- b. in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell'ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione o di un altro negozio giuridico previsto dalla legge del 3 ottobre 2003¹⁴ sulla fusione.

² Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.

³ Le notifiche devono essere effettuate nell'ambito del rendiconto regolare.

⁴ Applicando la procedura di notifica, l'acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell'alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell'imposta precedente.

⁵ Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

Sezione 3: Nascita, modifica e prescrizione del credito fiscale

Art. 39 Sistema di rendiconto

¹ Il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

² L'AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

¹³ RS 642.11

¹⁴ RS 221.301

³ Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale.

⁴ L'AFC può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

- a. il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o
- b. vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Art. 40 Nascita del credito fiscale

¹ In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura. Il debito fiscale sorge:

- a. al momento dell'emissione della fattura;
- b. al momento dell'emissione della fattura parziale o dell'incasso del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali e consecutivi;
- c. al momento dell'incasso della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall'imposta, nonché in caso di prestazioni senza emissione di fattura.

² In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del pagamento. Il debito fiscale sorge con l'incasso della controprestazione.

³ Per l'imposta sull'acquisto, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 47).

⁴ Per l'imposta sull'importazione, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta.

Art. 41 Modifica successiva del debito fiscale e della deduzione dell'imposta precedente

¹ Se la controprestazione pagata dal destinatario della prestazione o convenuta con lo stesso viene corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la controprestazione corretta è incassata occorre adeguare il debito fiscale.

² Se la controprestazione versata dal contribuente viene corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la controprestazione corretta è versata occorre adeguare la deduzione dell'imposta precedente.

Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione

¹ Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

² La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta, di cui il destinatario deve attestare la ricezione, volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comportano una corrispondente interruzione della prescrizione.

³ Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.

⁴ La prescrizione è sospesa finché, in virtù della presente legge, è in corso una procedura penale in materia fiscale per il periodo fiscale interessato e tale procedura è stata annunciata al debitore (art. 104 cpv. 4).

⁵ Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

⁶ Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

Art. 43 Passaggio in giudicato del credito fiscale

¹ Il credito fiscale passa in giudicato mediante:

- a. una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;
- b. il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;
- c. l'inizio della prescrizione del diritto di tassazione.

² Sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti.

Art. 44 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale

¹ Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale conformemente alle norme del diritto civile.

² La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell'AFC, segnatamente le eccezioni del debitore e le misure a garanzia dell'imposta.

Titolo terzo: Imposta sull'acquisto

Art. 45 Assoggettamento

¹ Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:

- a. le prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché il luogo della prestazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 si trovi sul territorio svizzero;
- b. l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
- c. le forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all'imposta sull'importazione.

² È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che:

- a. sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o
- b. acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi e, nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stato previamente informato per scritto dall'autorità competente riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto.

Art. 46 Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Al calcolo dell'imposta e alle aliquote d'imposta si applicano gli articoli 24 e 25.

Art. 47 Periodo fiscale e periodo di rendiconto

¹ Ai contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 34 e 35).

² Per i contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera b il periodo fiscale e di rendiconto corrispondono all'anno civile.

Art. 48 Nascita del debito fiscale e prescrizione del diritto di tassazione

¹ Il debito fiscale sorge:

- a. con il pagamento della controprestazione;
- b. per i contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 40 cpv. 1), al momento della ricezione della fattura e, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, con il pagamento della controprestazione.

² La prescrizione del diritto di tassazione e il passaggio in giudicato sono disciplinati dagli articoli 42 e 43.

Art. 49 Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali

Alla responsabilità solidale nonché alla successione e alla sostituzione fiscali si applicano gli articoli 15-17.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Art. 50 Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.

Art. 51 Assoggettamento

¹ È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD¹⁵.

² La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:

- a. l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
- b. il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD); e
- c. l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali.

¹⁵ RS 631.0

³ L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 52 Oggetto dell'imposta

¹ Soggiace all'imposta l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.

² Se al momento dell'importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta sull'acquisto (art. 45–49).

³ Nel caso di una pluralità di prestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

Art. 53 Importazioni esenti da imposta

¹ È esente da imposta l'importazione di:

- a. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;
- b. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
- c. opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;
- d. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b–d, g nonché i–l LD¹⁶;
- e. beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'importazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
- f. beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;

¹⁶ RS 631.0

g. energia elettrica e gas naturale in condotte;

h. beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;

i. beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;

j. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);

k. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;

l. beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.

² Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

Art. 54 Calcolo dell'imposta

¹ L'imposta è calcolata:

- a. sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
- b. sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD¹⁷) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
- c. sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;

¹⁷ RS 631.0

- d. sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
- e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
- f. sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
- g. sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.

² Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.

³ Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:

- a. le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
- b. le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.

⁴ Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'AFD può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

⁵ Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.

Art. 55 Aliquote d'imposta

¹ Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 7,6 per cento.

² Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera a l'imposta ammonta al 2,4 per cento.

Art. 56 Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale

¹ Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 69 LD¹⁸).

² Il contribuente ai sensi dell'articolo 51 che paga il debito fiscale per il tramite della PCD può pagare l'imposta entro un termine di 60 giorni dall'emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico dichiarate verbalmente per l'imposizione doganale.

³ Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata.

⁴ Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 75 LD). La prescrizione è sospesa finché, in virtù della presente legge, è in corso una procedura penale in materia fiscale per il periodo fiscale interessato e quest'ultima è stata annunciata al debitore (art. 104 cpv. 4).

⁵ Se il debito fiscale è modificato a causa di un adeguamento successivo della controprestazione, segnatamente a causa di modifiche contrattuali o di adeguamenti di prezzo operati tra imprese collegate in base a direttive riconosciute, l'imposta di cui è stato calcolato un importo insufficiente dev'essere annunciata all'AFD entro 30 giorni da tale adeguamento. L'annuncio e la rettifica possono essere omessi se l'imposta da pagare successivamente può essere dedotta a titolo d'imposta precedente conformemente all'articolo 28.

Art. 57 Interesse moratorio

¹ Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse moratorio.

² L'interesse moratorio decorre:

- a. nel caso di pagamento per il tramite della PCD, scaduto il termine di pagamento accordato;
- b. nel caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d, scaduto il termine di pagamento accordato;
- c. nel caso di recupero di imposte la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, alla data del versamento;
- d. negli altri casi, con la nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.

³ L'obbligo di pagare l'interesse moratorio è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali.

Art. 58 Eccezioni all'obbligo di pagare interessi moratori

Non viene riscosso un interesse moratorio se:

- a. il debito fiscale è stato garantito mediante depositi in contanti;
- b. i beni immessi in libera pratica (art. 48 LD¹⁹) sono dapprima stati tassati provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;
- c. i beni importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero e che sono stati tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale (art. 47 LD);
- d. i beni immagazzinati senza garanzia dell'imposta (art. 51 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 3 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale e la persona che, al momento dell'immagazzinamento poteva disporre economicamente, era registrata come contribuente sul territorio svizzero;
- e. i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d'imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d'imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l'importatore al momento dell'importazione era registrato come contribuente sul territorio svizzero.

¹⁹ RS 631.0

Art. 59 Diritto alla restituzione dell'imposta e prescrizione

¹ Per le imposte riscosse in eccedenza o non dovute sussiste il diritto alla restituzione.

² Non sono restituite le imposte riscosse in eccedenza, non dovute o non più dovute a causa dell'imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD²⁰ o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capoverso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, quando l'importatore è registrato come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l'imposta da versare o versata all'AFD a titolo d'imposta precedente secondo l'articolo 28.

³ Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

⁴ La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell'AFD.

⁵ La prescrizione è sospesa fintanto che il diritto rivendicato è oggetto di una procedura di ricorso.

⁶ Il diritto alla restituzione delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 60 Restituzione per riesportazione

¹ L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 28 non sono date e:

- a. i beni sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure
- b. i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione, nonché sui tributi doganali all'importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale.

² L'imposta è restituita soltanto se:

- a. la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e

²⁰ RS 631.0

b. è comprovata l'identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza.

³ In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d'importazione.

⁴ Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all'AFD entro 60 giorni dall'emissione del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD²¹).

Art. 61 Interesse remuneratorio

¹ Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse remuneratorio:

- a. in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccedenza o di un'imposta non dovuta secondo l'articolo 59, a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell'AFD;
- b. in caso di restituzione dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 60, a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell'AFD;
- c. in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD²²), a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

² Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:

- a. tutti i documenti necessari all'accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all'AFD;
- b. il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 1968²³ sulla procedura amministrativa (PA);
- c. le basi per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d sono note all'AFD.

³ Non è versato un interesse remuneratorio in caso di condono dell'imposta secondo l'articolo 64.

Art. 62 Competenza e procedura

¹ L'imposta sull'importazione è riscossa dall'AFD. Quest'ultima emana le disposizioni e decisioni necessarie.

² Gli organi dell'AFD hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68–70, 73–75 e 79 sono applicabili per analogia. Previa intesa, l'AFD può affidare all'AFC gli accertamenti presso i contribuenti registrati sul territorio svizzero.

Art. 63 Riporto del pagamento dell'imposta

¹ Gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all'AFD, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente.

² Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell'imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l'AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l'imposta.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell'imposta.

Art. 64 Condoni dell'imposta

¹ L'imposta sull'importazione può essere condonata in tutto o in parte se:

- a. beni sotto la custodia dell'AFD o in regime di transito (art. 49 LD²⁴), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
- b. beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell'autorità;
- c. date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell'articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l'articolo 51;

²¹ RS 631.0

²² RS 631.0

²³ RS 172.021

²⁴ RS 631.0

d. l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolubilità dell'importatore e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; l'insolubilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

² La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell'imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.

³ Il termine per la presentazione di una domanda è:

- a. in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d'importazione con il quale l'imposta sull'importazione è stata determinata;
- b. in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.

Titolo quinto: Procedura applicabile all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto

Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 65

¹ L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

² Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell'imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un'altra autorità.

³ Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno.

⁴ Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente.

⁵ L'onere amministrativo che la riscossione dell'imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l'applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Diritti e obblighi del contribuente

Art. 66 Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

¹ Chi diventa contribuente ai sensi dell'articolo 10 deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Questa gli assegna un numero non trasferibile, che viene registrato.

² Quando l'assoggettamento termina conformemente all'articolo 14 capoverso 2, il contribuente deve annunciarlo per scritto all'AFC entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, ma al più tardi alla fine della procedura di liquidazione.

³ Chi è assoggettato soltanto all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 2) deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite.

Art. 67 Rappresentanza fiscale

¹ I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.

² In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d'imposizione deve designare, per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

³ La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.

Art. 68 Obbligo d'informazione

¹ Il contribuente deve indicare coscientemente all'AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta e inoltrare i documenti necessari.

² È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l'indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev'essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo.

Art. 69 Diritto d'informazione

L'AFC informa entro un congruo termine il contribuente che chiede per scritto ragguagli circa le conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di una fattispecie concreta descritta con precisione. L'informazione è giuridicamente vincolante per il contribuente richiedente e l'AFC; non può essere riferita a un'altra fattispecie.

Art. 70 Contabilità e conservazione

¹ Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e i pertinenti documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'AFC può eccezionalmente prescrivere obblighi più estesi di quelli previsti dal diritto commerciale se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

² Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale (art. 42 cpv. 6). Gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni²⁵ sono applicabili.

³ I documenti commerciali necessari per il calcolo dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio di beni immobili devono essere conservati per 20 anni (art. 31 cpv. 3 e 32 cpv. 2).

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea.

Art. 71 Presentazione del rendiconto

¹ Il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.

² Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a partire da tale momento.

Art. 72 Correzione di lacune nel rendiconto

¹ Se nell'ambito dell'allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione.

² Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti.

³ Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall'AFC.

⁴ In caso di errori sistematici difficili da determinare, l'AFC può accordare al contribuente facilitazioni ai sensi dell'articolo 80.

Capitolo 3: Obbligo di terzi di fornire informazioni

Art. 73

¹ I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell'AFC:

- a. fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;
- b. consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d'affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.

² Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che:

- a. possono entrare in linea di conto come contribuenti;
- b. sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell'imposta;
- c. ricevono o hanno fornito prestazioni;
- d. detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

³ È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità

Art. 74 Segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

² L'obbligo del segreto non è dato:

- a. in caso di assistenza amministrativa conformemente all'articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;
- c. in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell'AFC;
- d. nell'informare se qualcuno è iscritto o è stato iscritto nel registro dei contribuenti.

Art. 75 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

² Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l'esecuzione della presente legge e per la riscossione dell'imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all'AFC.

³ Un'informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l'informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

⁴ Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giugno 2005²⁶ sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d'informazioni.

⁵ Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 76 Trattamento e conservazione automatizzati dei dati

¹ L'AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari alla determinazione e alla riscossione dell'imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumenti per il trattamento e la conservazione.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'organizzazione, sul trattamento e sulla conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, sull'accesso, sulle autorizzazioni per il trattamento, sulla durata di conservazione, sulla cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili dei dati.

³ L'AFC può accordare al personale dell'AFD incaricato della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati e alle informazioni necessari mediante una procedura di richiamo. Le disposizioni concernenti la tutela del segreto e l'assistenza amministrativa (art. 74 e 75) sono applicabili.

⁴ I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

Art. 77 Verifica

L'AFC verifica se è adempiuto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire i rendiconti e di pagare l'imposta.

Art. 78 Controllo

¹ L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.

²⁶ RS 173.110

² La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC è considerata un controllo.

³ Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l'AFC può eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.

⁴ Previa domanda motivata, il contribuente può chiedere l'esecuzione di un controllo. Il controllo deve essere effettuato entro due anni.

⁵ Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale del periodo controllato.

⁶ Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1–4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 1934²⁷ sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie o presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 1995²⁸ sulle borse possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il segreto bancario e il segreto professionale previsti dalla legge sulle borse devono essere tutelati.

Art. 79 Tassazione d'ufficio

¹ Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

² La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione.

Art. 80 Semplificazioni

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente al contribuente, l'AFC gli accorda agevolazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

²⁷ RS 952.0

²⁸ RS 954.1

Capitolo 5: Procedura di decisione e di ricorso

Art. 81 Principi

¹ Le disposizioni della PA²⁹ sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.

² Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.

³ Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.

Art. 82 Decisioni dell'AFC

¹ D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

- a. l'esistenza o l'entità dell'assoggettamento è contestata;
- b. l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;
- c. l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;
- d. il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;
- e. altri obblighi fondati sulla presente legge o su ordinanze emanate in virtù della legge non sono riconosciuti o non sono adempiuti;
- f. in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il credito fiscale, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.

² Le decisioni vengono notificate per scritto al contribuente. Devono indicare i rimedi giuridici e contenere una motivazione adeguata.

Art. 83 Reclamo

¹ Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

² Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri

²⁹ RS 172.021

con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.

³ Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediare. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.

⁴ Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, può trasmetterla come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁵ La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.

Art. 84 Spese procedurali e ripetibili

¹ Nella procedura di decisione o di reclamo non sono di norma prelevate spese. Non sono versate ripetibili alle parti.

² Qualunque sia l'esito della procedura, le spese procedurali possono essere addossate alla persona o all'autorità che le ha provocate per sua propria colpa.

Art. 85 Revisione, interpretazione e rettifica

Gli articoli 66–69 PA³⁰ si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.

Capitolo 6: Riscossione

Art. 86 Pagamento dell'imposta

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo.

² Se il contribuente non paga o esegue un versamento manifestamente insufficiente, l'AFC, previa diffida, promuove l'esecuzione per l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il periodo di rendiconto interessato. Se il contribuente non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto,

l'AFC determina dapprima, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto.

³ L'opposizione del contribuente comporta l'apertura della procedura di rigetto. L'eliminazione dell'opposizione compete all'AFC nell'ambito della procedura di decisione e di reclamo.

⁴ La decisione sull'opposizione è impugnabile con reclamo all'AFC entro dieci giorni dalla notificazione. Fatto salvo il capoverso 5, la decisione sul reclamo è definitiva.

⁵ Se l'AFC ha determinato secondo il suo apprezzamento l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il quale è stata promossa l'esecuzione, la decisione sul reclamo è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale lo disponga su domanda motivata. Il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente.

⁶ L'articolo 85a della legge federale dell'11 aprile 1889³¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non è applicabile.

⁷ La riscossione di un'ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiudicata la determinazione del credito fiscale definitivo. Quest'ultima è retta dagli articoli 72, 78 e 82.

⁸ Invece di pagare l'imposta, il contribuente può prestare garanzie secondo l'articolo 93 capoverso 7.

⁹ Ricevuti il pagamento o le garanzie, l'AFC ritira immediatamente l'esecuzione.

Art. 87 Interesse moratorio

¹ In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.

² In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d'imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente.

Art. 88 Rimborso al contribuente

¹ Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.

² Sono fatti salvi:

- a. la compensazione dell'eccedenza con debiti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;

³⁰ RS 172.021

³¹ RS 281.1

b. l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 94 capoverso 1;

c. l'impiego dell'eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.

³ Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché l'imposta non sia stata accertata con decisione passata in giudicato.

⁴ Se il versamento dell'eccedenza secondo il capoverso 1 o la restituzione secondo il capoverso 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l'AFC, è corrisposto un interesse remuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.

Art. 89 Esecuzione

¹ Se l'imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l'AFC promuove l'esecuzione e prende tutti i provvedimenti opportuni previsti dal diritto civile e dal diritto dell'esecuzione forzata.

² Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, l'AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

³ L'opposizione del contribuente comporta l'apertura della procedura di rigetto. L'AFC è competente per l'eliminazione dell'opposizione.

⁴ Le decisioni dell'AFC passate in giudicato, comprese quelle su reclamo, concernenti imposte, interessi, spese e multe sono equiparate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF³².

⁵ Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

⁶ Gli importi d'imposta conseguiti nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata costituiscono spese di realizzazione.

⁷ In casi fondati, l'AFC può rinunciare a recuperare l'imposta se lo svolgimento di una procedura d'esecuzione non porterebbe a nessun risultato utile.

Art. 90 Agevolazioni di pagamento

¹ Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese entro il termine stabilito dovesse essere particolarmente gravoso per il contribuente, l'AFC può convenire con lui una proroga del termine o pagamenti rateali.

³² RS 281.1

² Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate alla prestazione di adeguate garanzie.

³ Le agevolazioni di pagamento decadono se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono subordinate.

⁴ La presentazione di una domanda di agevolazioni di pagamento non sospende l'esecuzione.

Art. 91 Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta

¹ Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa.

² La prescrizione è sospesa finché il debitore non può essere escusso in Svizzera.

³ La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi proroga da parte dell'AFC, nonché da qualsiasi esercizio della pretesa da parte del contribuente.

⁴ L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

⁵ Il diritto di esigere il pagamento si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la pretesa è passata in giudicato.

⁶ Se per un credito fiscale è rilasciato un attestato di carenza di beni, la prescrizione del diritto di esigere il pagamento è retta dalle disposizioni della LEF³³.

Art. 92 Condoni dell'imposta

¹ L'AFC può condonare in tutto o in parte un'imposta accertata con decisione passata in giudicato se:

- a. il contribuente non ha fatturato o incassato l'imposta per un motivo scusabile, un trasferimento successivo della stessa non è possibile o ragionevolmente esigibile e il pagamento dell'imposta risulterebbe estremamente gravoso per lui;
- b. il contribuente deve l'imposta unicamente perché non ha rispettato prescrizioni formali o ha commesso errori per motivi di organizzazione e risulta o egli dimostra che la Confederazione non ha subito una perdita d'imposta; o

³³ RS 281.1

- c. il contribuente non ha potuto adempiere i suoi obblighi per un motivo scusabile, ma può successivamente dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d'ufficio dell'AFC era troppo elevata; in tal caso il condono può essere accordato soltanto sino a concorrenza dell'importo tassato in eccesso.

² L'AFC può inoltre accordare un condono dell'imposta, o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito, nell'ambito di una procedura di concordato giudiziale.

³ La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei necessari mezzi di prova, dev'essere presentata all'AFC. Contro la decisione dell'AFC non è ammesso reclamo. La decisione è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁴ La presentazione di una domanda di condono non sospende l'esecuzione delle imposte accertate con decisione passata in giudicato.

⁵ La procedura di condono dell'imposta è gratuita. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

⁶ Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le condizioni e la procedura di condono dell'imposta.

Capitolo 7: Garanzia dell'imposta

Art. 93 Garanzie

¹ L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, se:

- a. l'esazione tempestiva sembra in pericolo;
- b. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;
- c. il debitore è in mora con il loro pagamento;
- d. il contribuente assume in tutto o in parte un'impresa in fallimento.
- e. il contribuente presenta rendiconti in cui figurano importi manifestamente troppo bassi.

² Se il contribuente rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (art. 11) o opta per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta (art. 22), l'AFC può esigere che presti garanzie conformemente al capoverso 7.

³ La richiesta di garanzie deve indicare la causa giuridica delle stesse, l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF³⁴. Contro la richiesta di garanzie non è ammesso reclamo.

⁴ La richiesta di garanzie è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

⁵ Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

⁶ La notificazione della decisione concernente il credito fiscale vale come inizio dell'azione ai sensi dell'articolo 279 LEF. Il termine per promuovere l'esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudicato.

⁷ Le garanzie devono essere prestate sotto forma di depositi in contanti, fidejussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie o ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

Art. 94 Altri provvedimenti di garanzia

¹ Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta può essere:

- a. compensata con debiti di periodi precedenti;
- b. accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l'importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello remuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell'AFC e sino al momento della compensazione; oppure
- c. compensata con garanzie richieste dall'AFC.

² Se il contribuente non ha né domicilio né sede sociale in Svizzera, l'AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie secondo l'articolo 93 capoverso 7 per i debiti probabili.

³ In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'AFC può obbligare il debitore a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.

³⁴ RS 281.1

Art. 95 Cancellazione dal registro di commercio

Una persona giuridica o uno stabilimento di un'impresa estera possono essere cancellati dal registro svizzero di commercio soltanto se l'AFC ha comunicato all'ufficio incaricato della tenuta del registro che l'imposta dovuta è stata pagata o è coperta da garanzie.

Titolo sesto: Disposizioni penali

Art. 96 Sottrazione d'imposta

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

- a. nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente;
- b. ottenendo un rimborso indebito; o
- c. ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato,

è punito con la multa sino a 400 000 franchi.

² Chiunque trasferisce l'imposta sottratta nei casi di cui al capoverso 1 in una forma che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

³ Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato dichiarando in modo veritiero i fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ma qualificandoli in modo errato sotto il profilo fiscale, è punito con la multa sino a 200 000 franchi se intenzionalmente non applica correttamente norme legali chiare, disposizioni chiare dell'autorità o prassi chiare pubblicate e non ne informa previamente per scritto l'autorità. Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

⁴ Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

- a. non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della loro importazione;

- b. non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta,

è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

⁵ Il tentativo è punibile.

⁶ Qualora il profitto fiscale sia ottenuto sulla base di un rendiconto errato, la sottrazione d'imposta è punibile soltanto se l'errore non è stato corretto entro il termine previsto (art. 72 cpv. 1).

Art. 97 Commisurazione della pena e sottrazione d'imposta qualificata

¹ La multa è commisurata conformemente all'articolo 106 capoverso 3 del Codice penale (CP)³⁵; l'articolo 34 CP può essere considerato per analogia. Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena comminata e l'infrazione è intenzionale, la multa può essere aumentata sino al doppio del profitto fiscale.

² In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni. Sono circostanze aggravanti:

- a. il fatto di reclutare una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b. il fatto di commettere per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 98 Violazione di obblighi procedurali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non si annuncia come contribuente;
- b. nonostante diffida, non presenta un rendiconto entro il termine;
- c. non dichiara l'imposta per il pertinente periodo di rendiconto;
- d. non presta debitamente le garanzie richieste;
- e. non tiene, allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;

³⁵ RS 311.0

- f. nonostante diffida, non fornisce le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;
- g. indica nelle fatture un ammontare d'imposta non dovuto o diverso da quello dovuto;
- h. indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;
- i. nonostante diffida, rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo,

è punito con la multa, purché il fatto non sia punito da un'altra disposizione che prevede una pena più elevata.

Art. 99 Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio beni sapendo o dovendo supporre che l'imposta sull'importazione dovuta sugli stessi è stata sottratta intenzionalmente, è punito con la pena applicabile all'autore.

Art. 100 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA³⁶ esigerebbe provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 101 Concorso di infrazioni

¹ Gli articoli 7, 9, 11, 12 capoverso 4 e 13 DPA³⁷ non sono applicabili.

² Una condanna secondo l'articolo 98 lettera a della presente legge non esclude una condanna secondo gli articoli 96 e 97.

³ Una condanna secondo l'articolo 14 DPA esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui agli articoli 96 e 97 della presente legge.

⁴ Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione dell'imposta sull'importazione o una ricettazione fiscale e un'infrazione contro altri disposti fede-

rali in materia di tasse perseguibile da parte dell'AFD, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

⁵ Se per una o più infrazioni risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene di competenza dell'AFC, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 102 Autodenuncia

¹ Se il contribuente denuncia spontaneamente un'infrazione alla presente legge prima che sia nota all'autorità competente, si prescinde dall'aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:

- a. aiuti l'AFC, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta o da restituire; e
- b. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta o da restituire.

² Se un non contribuente denuncia spontaneamente un'infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall'aprire un procedimento penale nei suoi confronti.

³ L'autodenuncia di una persona giuridica dev'essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 DPA³⁸ decade e non si procede penalmente nei loro confronti.

⁴ Una correzione del rendiconto secondo l'articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.

Art. 103 Azione penale

¹ La DPA³⁹, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.

² L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'AFD.

³ Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'AFD, l'AFC può, d'intesa con l'AFD, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.

⁴ Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP⁴⁰). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.

³⁶ RS 313.0

³⁷ RS 313.0

³⁸ RS 313.0

³⁹ RS 313.0

⁴⁰ RS 311.0

⁵ Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati.

Art. 104 Garanzie procedurali

¹ L'imputato ha diritto a un procedimento penale equo, conformemente alla Costituzione federale e alle pertinenti leggi di procedura penale.

² L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico in un procedimento penale.

³ Le informazioni fornite dall'imputato nell'ambito della procedura di riscossione dell'imposta (art. 68 e 73) o i mezzi di prova ottenuti nell'ambito di un controllo secondo l'articolo 78 possono essere utilizzati nel procedimento penale soltanto se l'imputato vi acconsente.

⁴ L'apertura dell'inchiesta penale dev'essere comunicata per scritto e senza indugio all'imputato, per quanto gravi motivi non vi si oppongano.

Art. 105 Prescrizione dell'azione penale

¹ Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive:

- a. in caso di violazione di obblighi procedurali, al momento del passaggio in giudicato del credito fiscale connesso con tale violazione;
- b. in caso di sottrazione d'imposta, in sei mesi dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale; sono fatte salve le lettere c e d;
- c. in caso di sottrazione d'imposta secondo l'articolo 96 capoverso 4, in due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale;
- d. per qualsiasi sottrazione dell'imposta sull'importazione, in sette anni;
- e. per i reati secondo l'articolo 99 e gli articoli 14–17 DPA⁴¹, in sette anni dalla fine del periodo fiscale interessato.

² L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado.

³ La prescrizione dell'obbligo di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA è retta:

- a. in linea di principio, dall'articolo 42;
- b. se è adempiuta una fattispecie di cui agli articoli 96 capoverso 4, 97 capoverso 2 o 99 o agli articoli 14–17 DPA, dai capoversi 1 e 2.

⁴¹ RS 313.0

⁴ Il diritto di proseguire un procedimento penale avviato si prescrive in cinque anni; la prescrizione è sospesa finché l'imputato è all'estero.

Art. 106 Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

¹ Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86–90. L'articolo 36 CP⁴² è applicabile.

² La prescrizione del diritto di riscossione è retta dall'articolo 91.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni di esecuzione

Art. 107 Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale:

- a. disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007⁴³ sullo Stato ospite;
- b. disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente.

² Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.

Art. 108 DFF (Dipartimento federale delle finanze)

Il DFF:

- a. stabilisce i tassi d'interesse moratorio e remuneratorio conformi al mercato e li adegua periodicamente;
- b. definisce i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;

⁴² RS 311.00

⁴³ RS 192.12

- c. stabilisce un importo limite entro il quale esigui tassi d'interesse moratorio e remuneratorio non vengono riscossi o non vanno versati.

Art. 109 Organo consultivo

¹ Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali, dei consumatori e dell'Amministrazione federale.

² L'organo consultivo esamina le conseguenze degli adeguamenti della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione e delle prassi per i contribuenti e l'economia.

³ L'organo consultivo esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 110 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 2 settembre 1999⁴⁴ sull'IVA è abrogata.

Art. 111 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁵ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 219 cpv. 4, Seconda classe, lett. e

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

- e. i crediti fiscali conformemente alla legge federale del 12 giugno 2009⁴⁶ concernente l'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.

2. Legge del 28 giugno 1967⁴⁷ sul Controllo delle finanze

Art. 6 lett. k

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

- k. esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'imposta sul valore aggiunto fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 112 Applicazione del diritto anteriore

¹ Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.

² Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

³ Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.

Art. 113 Applicazione del nuovo diritto

¹ Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

² Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

³ Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

⁴⁴ RU 2000 1300, 2000 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719, 2005 4545, 2006 2197 2673 5379, 2007 1411 3425 6637

⁴⁵ RS 281.1

⁴⁶ RS ...; FF 2009 3789

⁴⁷ RS 614.0

Art. 114 Possibilità di scelta

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste dalla legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta soggiacciono a determinati termini, questi ultimi decorrono nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

² Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga la sua scelta precedente, per quanto ciò sia giuridicamente possibile.

Art. 115 Modifica delle aliquote d'imposta

¹ Le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

² Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti sono accordati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 116

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4.

³ In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009⁴⁸

Termine di referendum: 1° ottobre 2009

⁴⁸ FF **2009** 3789

3. Formulare per i rendiconti

Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:

3.1 Per metodo analitico

I. CIFRA D'AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)		Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero		200		
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell'art. 22		205		
Deduzioni: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 LIVA)		220		
Prestazioni all'estero		221 +		
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)		225 +		
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22		230 +		
Diminuzioni della controprestazione		235 +		
Diversi		280 +		289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)		299		
II. CALCOLO DELL'IMPOSTA				
Prestazioni imponibili all'aliquota normale	300	Prestazioni CHF all'aliquota applicabile	+	Imposta CHF / cts. all'aliquota applicabile 7.6%
Prestazioni imponibili all'aliquota ridotta	310		+	2.4%
Prestazioni imponibili all'aliquota speciale per l'alloggio	340		+	3.6%
Imposta sull'acquisto	380		+	
Totale dell'imposta dovuta (cifre 300-380)			=	399
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi	400	Imposta CHF / cts.		
Imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio	405 +			
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)	410 +			
Correzioni dell'imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)	415 -			
Riduzioni della deduzione dell'imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 43 cpv. 2)	420 -			
				Totale cifre 400-420 479
Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni	500			
Credito del contribuente	510 =			
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)				
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	900			
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-f)	910			
Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza della sua dichiarazione: Data _____ Ufficio contabile _____ Telefono _____ Firma legale _____				

Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:

3.2 Per aliquote saldo

I. CIFRA D'AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)		Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero		200		
Deduzioni: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)		220		
Prestazioni all'estero		221 +		
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)		225 +		
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22		230 +		
Diminuzioni della controprestazione		235 +		
Diversi		280 +		289
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)		299		
II. CALCOLO DELL'IMPOSTA				
Prestazioni (1 ^a aliquota)	320	Prestazioni CHF all'aliquota applicabile	+	Imposta CHF / cts. all'aliquota applicabile
Prestazioni (2 ^a aliquota)	330		+	
Imposta sull'acquisto	380		+	
Totale dell'imposta dovuta (cifre 300-380)			=	399
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050	470	Imposta CHF / cts.		
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055	471 +			
				Totale cifre 470-471 479
Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni	500			
Credito del contribuente	510 =			
III. FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)				
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	900			
Altri flussi di mezzi finanziari come doni, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-f)	910			
Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza della sua dichiarazione: Data _____ Ufficio contabile _____ Telefono _____ Firma legale _____				

Parte F

Annotazioni personali

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

I collaboratori di direzione

Chiasso

Andrea Luisoni
Contabile-Controller dipl.
Perito revisore abilitato
Vicedirettore

Emanuele Bianchi
Procuratore

Christina Ravelli
Dott.ssa in economia
Procuratrice

Aris Merlo
Esperto fiscale fed.
Vicedirettore

Remo Giacomello
Procuratore

Lugano

Stefano Grisanti
Avv. / Esp. fiscale fed.
Direttore

Brunella Rossini
Contabile-Controller dipl.
Perito revisore abilitato
Vicedirettrice

Tullio Tacchella
Vicedirettore

Danilo Baranzini
Vicedirettore

Pietro Soldati
Esperto fiscale fed.
Vicedirettore

Marco Veglia
Contabile con att. prof.
Perito revisore abilitato
Vicedirettore

Cooperazione professionale con

Tiziano Tallarini
Contabile-Controller dipl.
Perito revisore abilitato
Presidente

Adriano Galletti
Lic. rer. pol.
Perito revisore abilitato
Vicepresidente

Fideconsul
Società di revisioni SA*
Corso San Gottardo 32
CH-6830 Chiasso
Tel +41 91 682 98 17
Fax +41 91 682 98 32
infochiasso@fideconsul.ch

Cristina Malagoni
Esperta contabile fed.
Perito revisore abilitato
Amministratrice unica

**F.M. Fiduciaria-
Impresa di revisione SA***
Via Nassa 19
CH-6901 Lugano
Tel +41 91 923 14 20
Fax +41 91 923 14 21
malagoni@bluewin.ch

* Società abilitata quale perito revisore secondo ASR

Azionisti e Consiglio d'amministrazione

Geo Camponovo
Presidente

Renato Bullani
Vicepresidente

Gabriele Balemi
Delegato e
Direttore Lugano

Luigi Gaffuri
Delegato e
Direttore Chiasso

Franco Malagoni
Membro e
Direttore Lugano

Claudio Moro
Membro e
Direttore Chiasso

Riccardo Biaggi
Membro e
Direttore Lugano

Rocco Arcidiacono
Membro e
Direttore Lugano

Luca Maestri
Membro e
Direttore Lugano

Matteo Soldati
Membro e
Direttore Lugano

I nostri indirizzi

CH-6830 Chiasso
Corso San Gottardo 32
Tel. +41 91 682 41 14
Fax: +41 91 682 68 55
megachiasso@fiduciariamega.ch

CH-6900 Lugano
Vicolo Nassetta 2
Tel. +41 91 923 13 22
Fax: +41 91 922 71 67
megalugano@fiduciariamega.ch

www.fiduciariamega.com



fiduciariaMega